

LEGGE 20 giugno 2019, n. 10.

Disposizioni in materia di diritto allo studio.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

Principi e disposizioni generali

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Con la presente legge la Regione riconosce e garantisce il diritto allo studio e alla formazione sul proprio territorio. A tal fine, nel rispetto dei principi di buon andamento, efficienza, efficacia e adeguatezza della pubblica amministrazione, disciplina gli interventi regionali a sostegno delle politiche educative, ne assicura la qualità, intraprende e persegue le politiche e le azioni volte al miglioramento della complessiva offerta formativa affinché quest'ultima risponda a criteri di competenza, continuità, coerenza e avanzamento della conoscenza, secondo un prevalente criterio di continuità del progetto formativo individuale.

2. La Regione, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione Europea e delle strategie di Lisbona, della Costituzione, delle leggi costituzionali, dei livelli essenziali delle prestazioni di cui alla lettera m) del comma 2 dell'articolo 117 della Costituzione, delle norme generali dettate con legge dello Stato e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e universitarie, esercita, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto, la potestà legislativa esclusiva in materia di istruzione primaria e formazione professionale, nonché, ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto, la potestà concorrente in materia di istruzione secondaria di primo e secondo grado e universitaria, promuovendo lo sviluppo e la piena realizzazione di un sistema integrato di educazione, istruzione e formazione professionale, capace di rispondere alle esigenze di sviluppo dei territori.

Art. 2.

Principi e finalità

1. La Regione considera l'istruzione e la formazione fattori primari per lo sviluppo e la realizzazione della persona umana e strumento per la crescita democratica e per lo sviluppo culturale, economico, sociale del territorio, per la formazione alla legalità, anche nell'ottica della prevenzione e del contrasto ad ogni forma di criminalità.

2. Il sistema regionale di istruzione e formazione si fonda sui valori del pluralismo e si realizza coerentemente ai principi di libertà di scelta e centralità della

COPIA TR
NON VA

persona, autonomia di insegnamento e pari opportunità e si conforma ai principi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e di pluralismo dell'offerta formativa, anche per il tramite di operatori privati qualificati e abilitati attraverso lo strumento dell'accREDITAMENTO.

3. La Regione orienta le proprie politiche garantendo l'accesso a tutti i gradi dell'istruzione e della formazione, nonché il sostegno al completamento del percorso scolastico e formativo e all'inserimento nel mondo del lavoro, nel rispetto delle vocazioni individuali e del livello di istruzione di ciascuno in una prospettiva di *Lifelong Learning*.

4. La Regione promuove interventi formativi finalizzati a sostenere il diritto/dovere all'istruzione nel rispetto e in armonia con le peculiarità evolutive e l'identità dell'individuo.

5. La Regione provvede al mantenimento ed alla valorizzazione dei servizi finalizzati ad assicurare il diritto allo studio, secondo criteri di equilibrata distribuzione dell'offerta formativa nelle diverse aree territoriali con priorità per le aree che presentano un indice elevato di povertà educativa.

6. La Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni, svolge azioni per la riduzione del tasso di dispersione scolastica. A tale scopo, e d'intesa con le competenti istituzioni dello Stato, opera per prevenire la dispersione e per recuperare le situazioni di svantaggio di coloro che non abbiano completato il proprio percorso di studi e di formazione. Valorizza, altresì, la cultura del lavoro e della cittadinanza attiva, anche attraverso la promozione di percorsi professionalizzanti teorico-pratici. Incentiva anche la realizzazione di specifiche iniziative per l'integrazione sociale e lavorativa dei cittadini di origine straniera e con disabilità.

7. La Regione, riconoscendo la fondamentale valenza dei processi di istruzione e formazione, adotta, nei limiti delle proprie competenze e prerogative, azioni per migliorarne l'organizzazione, finalizzarne la programmazione, rendere complessivamente efficiente il sistema, ottimizzare l'uso delle risorse e facilitare l'apprendimento delle persone portatrici di disagio economico, sociale e culturale, anche attraverso il coinvolgimento delle agenzie sociali ed educative del territorio.

8. La Regione, nel sostenere percorsi d'istruzione e formazione che trasmettano adeguate conoscenze e competenze scientifiche e culturali, nonché la diffusione di un pensiero critico, favorisce modelli innovativi di apprendimento in grado di contribuire alla formazione di cittadini responsabili, critici e consapevoli e di incidere favorevolmente nell'inserimento nel mercato del lavoro.

9. La Regione, nella consapevolezza delle nuove sfide e dei cambiamenti che promanano dalle professioni, dai saperi, dalla società e dal territorio, promuove nuovi percorsi formativi ed ambiti di ricerca volti a favorire l'inserimento lavorativo e la promozione sociale dei giovani.

10. La Regione promuove l'integrazione fra le specifiche azioni formative, favorendo il raccordo tra istruzione e formazione professionale, università e tessuto produttivo, anche al fine di realizzare filiere settoriali per incrementare l'occupazione e alimentare un circuito virtuoso con l'economia locale. In coerenza

COPIA
NOTA

con tali obiettivi, sostiene le modalità formative previste dal sistema educativo duale.

11. La Regione favorisce il contributo e la partecipazione di tutti gli attori che concorrono allo sviluppo del sistema integrato di educazione, istruzione, formazione e professionalizzazione, valorizzando in particolare il ruolo dei docenti, del personale tecnico-amministrativo ed ausiliario, delle famiglie e del partenariato economico e sociale.

12. La Regione favorisce l'attivazione di percorsi di garanzia delle competenze destinati alla popolazione adulta in età lavorativa e finalizzati all'acquisizione delle competenze di base e trasversali, nell'ambito del Piano di garanzia delle competenze per l'apprendimento permanente e del Piano nazionale di garanzia delle competenze della popolazione adulta in Italia.

13. La Regione, al fine di diffondere una cultura alimentare volta alla salubrità e alla promozione della dieta mediterranea all'interno delle scuole, promuove l'inserimento nei menù scolastici di prodotti a chilometro zero, ovvero prodotti provenienti da filiera corta la cui natura e modalità di produzione è immediatamente identificabile e tracciabile.

Art. 3. *Destinatari*

1. Destinatari della presente legge sono:

a) le studentesse e gli studenti frequentanti in Sicilia le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado;

b) le studentesse e gli studenti frequentanti in Sicilia le istituzioni scolastiche paritarie private e degli enti locali, di ogni ordine e grado;

c) le studentesse e gli studenti frequentanti in Sicilia i servizi educativi per l'infanzia e le scuole per l'infanzia statali e paritarie;

d) le studentesse e gli studenti dei corsi d'obbligo del sistema regionale di istruzione e formazione professionale (leFP) organizzati da istituzioni formative pubbliche o private, accreditate secondo la disciplina regionale vigente;

e) le studentesse e gli studenti iscritti ai percorsi del sistema di istruzione tecnica superiore (ITS) nonché del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) di cui rispettivamente ai capi II e III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;

f) le studentesse e gli studenti, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, iscritti alle istituzioni per l'alta formazione artistica, coreutica e musicale (AFAM) operanti nella Regione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

g) le studentesse e gli studenti iscritti ai percorsi di istruzione degli adulti di primo e secondo livello, anche in sede carceraria;

COPIA
NOTA

h) le studentesse e gli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico delle Università della Regione;

i) le studentesse e gli studenti iscritti alle Scuole di specializzazione ed alle Scuole superiori di perfezionamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai corsi di dottorato di ricerca istituiti presso le Università degli studi e presso gli istituti di istruzione universitaria ed in generale ai corsi di specializzazione e perfezionamento post-laurea;

l) le studentesse e gli studenti di nazionalità straniera e i minori non accompagnati e i soggetti ai quali le competenti autorità statali abbiano riconosciuto la condizione di apolide o di rifugiato politico, i quali fruiscono dei servizi e dei benefici economici secondo gli accordi internazionali e le vigenti disposizioni statali e comunitarie. Tali benefici sono estesi a coloro per i quali sia stato avviato il procedimento amministrativo volto a riconoscere la condizione di apolide o rifugiato politico;

m) le studentesse e gli studenti con disabilità certificata e/o con bisogni educativi speciali (BES) di cui alla direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca (MIUR) 27 dicembre 2012;

n) i soggetti disoccupati, inoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione (NEET);

o) le studentesse e gli studenti non inseriti in un percorso formativo e che non hanno conseguito un titolo di studio di scuola media superiore o che si trovano in una situazione di evidente svantaggio economico;

p) le studentesse e gli studenti adottati, o fuori dalla famiglia di origine, di cui alle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emesse dal MIUR nel dicembre 2014, e dalle linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine emesse dal MIUR e dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza nel dicembre 2017.

Art. 4.

Competenze della Regione

1. Le competenze della Regione riguardano:

a) la programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione;

b) la programmazione di standard minimi di qualità dell'offerta formativa sul territorio regionale, anche con riferimento all'istruzione e formazione professionale, statale e paritaria;

c) la programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica e universitaria anche residenziale;

d) la programmazione degli interventi a sostegno del funzionamento delle scuole;

COPIA
NOTA

- e) la predisposizione di uno studio che analizzi i costi standard di sostenibilità per ogni singolo studente;
- f) la determinazione del calendario scolastico e relativi ambiti di flessibilità;
- g) l'assistenza e il supporto alle istituzioni scolastiche e formative previa intesa con il MIUR;
- h) l'autorizzazione alla attivazione di nuove scuole e corsi di studio e dei relativi percorsi formativi nell'ambito dell'istruzione secondaria di secondo grado;
- i) la gestione delle scuole dell'infanzia regionali ai sensi della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67 e della legge regionale 1 agosto 1990, n. 15;
- j) la gestione delle scuole secondarie regionali ai sensi della la legge regionale 19 aprile 1974, n. 7 e della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34;
- k) il riconoscimento, la modifica e la revoca della parità scolastica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246 e della legge 10 marzo 2000, n. 62;
- l) lo svolgimento, in relazione a tutti i gradi di istruzione e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale, tramite il coinvolgimento degli enti preposti;
- m) la regolamentazione, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, del sistema di istruzione e formazione professionale, in particolare attraverso la definizione dei percorsi e delle azioni dell'offerta formativa, dei relativi standard di apprendimento e di erogazione, nonché l'attribuzione delle risorse e la valutazione del sistema;
- n) l'attivazione di percorsi di istruzione integrati finalizzati al conseguimento, anche in apprendistato, di una qualifica e/o un diploma professionale che consenta la prosecuzione della formazione nel livello di istruzione superiore;
- o) la promozione dell'integrazione tra i diversi livelli di istruzione e tra istruzione e formazione professionale, al fine di sostenere lo sviluppo della cultura tecnica, artistica, scientifica e professionale, attraverso interventi che ne valorizzino gli specifici apporti ed assicurino il raccordo con il sistema universitario;
- p) la legislazione esclusiva, scorporata dal presente provvedimento, in materia di formazione professionale degli adulti e relativa all'assolvimento dell'obbligo scolastico (leFP);
- q) la programmazione, la promozione e il sostegno dell'offerta formativa e delle attività realizzate dagli istituti tecnici superiori (ITS), e dai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), incluse le misure per facilitare la creazione di reti sostenibili ed integrate per la stessa formazione tecnica superiore, anche ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008.

COPIA
NOT

2. La Regione, per le finalità di cui alla presente legge, opera anche nell'ambito del sistema integrato di educazione e di istruzione in coerenza con il Piano nazionale di formazione di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5.

Competenza dei liberi Consorzi comunali, delle Città metropolitane e dei comuni

1. Le competenze dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane relativamente all'istruzione secondaria superiore nonché dei comuni, con riferimento agli altri gradi inferiori dell'istruzione scolastica, riguardano:

- a) la gestione di scuole paritarie di ogni ordine e grado;
- b) gli interventi in favore degli studenti in attuazione degli strumenti di programmazione regionale e da sottoporre a verifiche periodica;
- c) la programmazione degli interventi in materia di diritto allo studio e regolamentazione dei servizi scolastici;
- d) la concessione d'uso degli edifici scolastici nella disponibilità degli enti locali e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei relativi immobili ed impianti;
- e) la fornitura di arredi e dotazioni scolastiche;
- f) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
- g) la partecipazione ai tavoli provinciali di programmazione per il dimensionamento scolastico ai sensi e nei limiti della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6;
- h) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
- i) l'espletamento dei servizi di refezione scolastica con particolare riferimento alla scuola per l'infanzia e primaria;
- l) l'espletamento dei servizi di trasporto scolastico, con particolare riferimento alla mobilità interurbana degli studenti delle scuole superiori di secondo grado;
- m) l'espletamento dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale.

Art. 6.

Valorizzazione dell'offerta formativa sul territorio e sviluppo del capitale umano

1. La Regione, per le parti di competenza, esercita il ruolo d'indirizzo politico e programmazione in materia di educazione e di istruzione, favorendo percorsi formativi mirati allo sviluppo del capitale umano ed al miglioramento della qualità dell'insegnamento, nel rispetto delle previsioni legislative generali, delle specificità territoriali e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

COPIA
NOTA

2. La Regione, al fine di realizzare un'offerta diffusa sul territorio regionale, promuove la messa in rete delle istituzioni scolastiche, favorendo forme di collaborazione tra le stesse e la costruzione di reti e relazioni per l'apprendimento permanente con gli enti locali, il tessuto produttivo, nonché la costituzione di banche dati di reti territoriali.

Capo II Servizi ed interventi

Art. 7. *Tipologia dei servizi e delle prestazioni*

1. La Regione, i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane, ciascuno in relazione alle proprie competenze, assicurano ad ogni persona il diritto-dovere ai servizi educativi, all'istruzione ed alla formazione mediante azioni e modalità, previste nella presente legge e nell'ordinamento regionale, volte a:

- a) accrescere la qualità dell'offerta formativa ed educativa;
- b) facilitare l'assolvimento del diritto-dovere e dell'obbligo di istruzione;
- c) favorire l'accesso e la frequenza ai servizi educativi e ai percorsi di istruzione e formazione;
- d) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono l'accesso e la libertà di scelta sin dalla prima infanzia dei percorsi educativi da parte delle famiglie;
- e) costruire e rafforzare la qualificazione personale ed il senso civico dei discenti e della comunità;
- f) valorizzare l'identità siciliana e sostenere le minoranze linguistiche e culturali;
- g) favorire l'accrescimento e il consolidamento della cultura della legalità e del contrasto ad ogni forma di violenza, anche di genere;
- h) individuare criteri per la progettazione pluriennale dei piani dei servizi da erogare al sistema educativo di istruzione e formazione regionale;
- i) stimolare la progettazione e la realizzazione di percorsi di innovazione didattica, metodologica e organizzativa finalizzati a sostenere i passaggi all'interno del sistema dell'istruzione;
- j) valorizzare i centri provinciali di istruzione degli adulti (CPIA) anche come struttura di servizio per la lettura dei fabbisogni formativi del territorio.

2. Per raggiungere gli obiettivi previsti dalla presente legge la Regione, nel rispetto delle proprie attribuzioni, promuove e svolge le seguenti azioni:

COPIA
NON

a) interventi per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, iscritti in Sicilia volti a rendere il sistema di istruzione coerente con i bisogni espressi dal territorio, tramite iniziative atte a favorire la continuità didattica e metodologica anche tramite la razionalizzazione della rete scolastica e la razionalizzazione dei processi di orientamento e identificazione di strumenti operativi per favorire la scolarità e, tra questi, il tempo pieno e la refezione scolastica;

b) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica con particolare attenzione ai servizi educativi ed alla scuola dell'infanzia attraverso percorsi che garantiscano i livelli essenziali delle prestazioni definite a livello nazionale e gli standard di competenza, ai fini del riconoscimento e della spendibilità dei percorsi in ambito regionale, nazionale ed europeo;

c) specifiche azioni di tutela e promozione dell'inclusione delle persone disabili nel sistema educativo;

d) interventi di educazione alla cura e salvaguardia dell'ambiente e dei siti di interesse storico e culturale;

e) interventi di educazione alla salute, alla prevenzione sanitaria ed all'igiene;

f) interventi di educazione ai corretti stili di vita ed all'educazione motoria e musicale;

g) interventi per favorire l'educazione stradale;

h) iniziative orientate a favorire l'accrescimento della conoscenza delle culture di altri Paesi e il potenziamento degli apprendimenti linguistici;

i) erogazione diretta, o tramite specifici buoni, di sussidi e borse di studio;

j) erogazione di contributi alle scuole paritarie, per come previsti dall'articolo 11 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, per favorire la libertà di scelta da parte delle famiglie e l'erogazione di contributi a studenti bisognosi e meritevoli per la frequenza di scuole secondarie di secondo grado;

k) interventi a sostegno della mobilità extraurbana degli studenti, in favore dei comuni sprovvisti degli indirizzi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, per l'abbattimento dei relativi costi a carico dell'utenza;

l) erogazione di contributi per spese relative alla frequenza, anche convittuale e semiconvittuale, di percorsi scolastici da parte di soggetti bisognosi o disagiati o residenti in aree di marginalità geografica (zone interne e di montagna disagiate, o in isole minori);

m) fornitura gratuita di libri di testo per gli alunni della scuola primaria ed iniziative atte a favorire la fornitura di libri di testo secondo le previsioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 anche tramite l'accesso a biblioteche multimediali digitali e la sperimentazione del comodato d'uso gratuito;

COPIA
NOTA

n) realizzazione di progetti e iniziative volti a favorire l'accessibilità gratuita e la fruizione di biblioteche, teatri, attività culturali, infrastrutture tecnologiche, laboratori e studi d'artista, centri di ricerca e sperimentazione attività ricreative e sportive, anche promuovendo partenariati tra pubblico e privato;

o) programmazione pluriennale ed interventi per l'edilizia scolastica;

p) erogazione di sussidi e servizi per l'inclusione scolastica degli studenti con riconosciute disabilità di varia natura e/o con disturbi specifici dell'apprendimento;

q) sostegno all'inclusione scolastica degli studenti privi di cittadinanza italiana;

r) interventi per garantire il diritto allo studio e l'apprendimento di soggetti ospedalizzati o in stato di detenzione;

s) interventi a favore di studenti e scuole in isole minori, o in aree interne e/o a rischio di spopolamento, e/o soggette a degrado sociale;

t) azioni di sostegno dei percorsi di alta formazione e formazione specialistica;

u) sostegno all'orientamento e all'integrazione tra istruzione, formazione professionale e mondo del lavoro;

v) interventi specifici di formazione in assetto lavorativo (apprendistato, tirocini, stage) anche rivolti agli alunni con disabilità;

w) interventi a favore di adulti in età lavorativa, finalizzati all'acquisizione delle competenze di base e trasversali previste nei percorsi di garanzia delle competenze;

x) interventi per facilitare servizi abitativi e di ristorazione degli studenti universitari;

y) azioni orientate alla diffusione dell'innovazione e della internazionalizzazione;

z) sostegno alla mobilità internazionale degli studenti, con particolare riferimento agli studenti universitari;

aa) interventi e strumenti atti a fornire, in presenza o tramite piattaforme informatiche, il servizio Sportello per lo Studente con funzioni di front-office, al fine di facilitare l'accesso alle informazioni ed ai servizi forniti dalle istituzioni scolastiche della Regione;

bb) promozione della formazione dei docenti perché in ambito scolastico attivino percorsi di educazione all'autostima ed alla valorizzazione delle diverse forme di intelligenza degli alunni, nonché alla prevenzione delle dipendenze da uso/abuso di sostanze (tabacco, alcool, droghe) e da cattive abitudini alimentari;

cc) interventi, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale e con le associazioni dei familiari maggiormente rappresentative, per la formazione periodica del personale docente secondo quanto previsto dalle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati emesse dal Ministero dell'istruzione, dell'università e

COPIA
NOTA

della ricerca (MIUR) nel dicembre 2014 e dalle Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine, emesse dal MIUR e dall'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza nel dicembre 2017;

dd) interventi mirati ad adeguare il sistema scolastico a quanto sancito dalla Convenzione ONU sui diritti per le persone con disabilità, anche mediante specifiche azioni di formazione del personale docente e degli operatori della scuola.

3. La Regione riconosce e assume livelli essenziali di prestazione contenuti nel decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 e successive modifiche e integrazioni.

4. E' attivato, mediante utilizzazione del servizio sanitario regionale (consultori), un continuativo supporto psicologico e pedagogico per le scuole di ogni ordine e grado.

5. La Regione vigila affinché le università e gli istituti scolastici garantiscano la fornitura di materiali didattici, compreso l'abbigliamento, per lo svolgimento di attività frontali e di laboratorio.

Art. 8.

Piano regionale per il diritto allo studio

1. Per l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, nonché per l'individuazione dei servizi e delle prestazioni di cui all'articolo 7, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera di Giunta, è adottato il Piano regionale triennale per il diritto allo studio, aggiornabile in funzione delle esigenze del settore e di eventuali modifiche normative, e il correlato Programma annuale di attuazione, tenendo conto anche di quanto disposto dall'articolo 25 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20 in materia di programmi triennali e piani di intervento relativi al diritto allo studio universitario e alla convenzione ONU sui diritti per le persone con disabilità.

2. Il Piano regionale è sottoposto al previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana ed è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

3. A decorrere dalla data in cui è reso il parere di cui al comma 2, l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale presenta alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana una relazione annuale sullo stato di attuazione di quanto previsto nel Piano regionale triennale per il diritto allo studio.

Art. 9.

Consulta regionale per il diritto allo studio

1. La Regione identifica il metodo della concertazione quale strumento fondamentale per l'attuazione dei fini della presente legge e per la realizzazione delle azioni che in essa si prefigge. A tal fine promuove, anche attraverso la stipula di accordi o intese, la più ampia collaborazione istituzionale con enti locali, istituzioni scolastiche e formative, università, nonché con altri soggetti, pubblici o

COPIA
NOTA

privati, portatori di interessi giuridicamente e socialmente rilevanti nelle materie di cui alla presente legge.

2. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, al fine di dare attuazione in modo integrato e coordinato alle azioni di cui alla presente legge a garanzia dei principi di trasparenza e semplificazione e al fine di stabilire rapporti funzionali con i portatori di interesse, istituisce, con decreto, la Consulta regionale per il diritto allo studio alla quale è demandato il compito di redigere, su proposta del medesimo Assessore, il Piano regionale di cui all'articolo 8.

3. La Consulta regionale per il diritto allo studio è composta da:

a) Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale o suo delegato con funzioni di Presidente;

b) dirigente generale del dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale e dirigente generale del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, o loro delegati;

c) direttore dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato;

d) presidente della Coordinamento regionale delle università siciliane (C.R.U.S.) o suo delegato;

e) il presidente dell'ANCI regionale o suo delegato;

f) un rappresentante dei liberi Consorzi comunali;

g) uno dei presidenti degli ERSU regionali, designato dall'Assessore regionale per l'Istruzione e la formazione professionale;

h) un direttore di istituto di alta formazione artistica, coreutica e musicale, in rappresentanza delle istituzioni AFAM operanti nella Regione;

i) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali del personale della scuola, indicato dalle rispettive sigle firmatarie di contratto nazionale;

j) un rappresentante degli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

k) il coordinatore del Forum regionale delle associazioni maggiormente rappresentative dei genitori della scuola della Regione Sicilia (F.O.R.A.G.S. Sicilia) di cui al decreto del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia n. 9681 del 31 maggio 2016;

l) presidente del coordinamento regionale delle Consulte degli studenti;

m) un rappresentante degli studenti delle istituzioni per l'alta formazione artistica, coreutica e musicale operanti nella Regione;

COPIA
NOTA

n) due rappresentanti degli studenti universitari eletti tra i rappresentanti degli studenti nei consigli di amministrazione delle Università;

o) un rappresentante delle associazioni più rappresentative a livello nazionale delle scuole paritarie;

p) un rappresentante delle associazioni rappresentative dei presidi;

q) due rappresentanti delle associazioni regionali per le politiche a favore delle persone con disabilità;

r) due rappresentanti del Forum regionale dei giovani.

4. La Consulta esprime altresì parere obbligatorio sulle materie di sua competenza che saranno disciplinate da apposito decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. I componenti della Consulta regionale per il diritto allo studio rimangono in carica per un triennio e la partecipazione alle relative sedute non dà diritto ad alcun compenso né a rimborsi spese. La Consulta esercita le sue funzioni purché sia stato designato un numero di membri non inferiore alla metà più uno. Si riunisce ordinariamente almeno tre volte l'anno. Può, altresì riunirsi in seduta straordinaria per iniziativa del suo Presidente o quando lo richiedano almeno metà più uno dei suoi componenti. Per la validità delle sedute, in seconda convocazione basta la presenza di un terzo dei componenti, arrotondato per eccesso.

6. La Commissione regionale per il diritto allo studio universitario, di cui all'articolo 5 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, è soppressa.

7. Alla Consulta regionale per il diritto allo studio di cui alla presente legge sono attribuiti le funzioni ed i compiti della soppressa Commissione regionale per il diritto allo studio universitario.

Art. 10.

Libretto formativo

1. Il libretto formativo personale redatto in conformità alle normative nazionali e comunitarie, costituisce il documento in cui è possibile registrare le attività e le competenze acquisite da ciascun discente durante il percorso di istruzione e formazione, a partire dalla frequenza della scuola primaria, compreso quello dell'istruzione degli adulti.

2. Il libretto è rilasciato di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), su richiesta del singolo interessato, dopo l'assolvimento dell'obbligo scolastico e attesta i titoli di studio acquisiti, le qualifiche, le certificazioni professionali conseguite, la frequenza ed il superamento delle prove finali di percorsi formativi tecnici e/o professionalizzanti e/o di cultura generale condotti da soggetti pubblici o privati, le competenze formali, non formali e informali ed i crediti formativi comunque acquisiti. A tal fine l'Assessore regionale

COPIA
NOTA

per l'istruzione e la formazione professionale identifica, in accordo con il MIUR, i soggetti certificatori dei dati riportati nel libretto.

3. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale definisce, con decreto ed entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, le caratteristiche del libretto formativo, le modalità per il rilascio dello stesso e le eventuali determinazioni volte alla sua informatizzazione, ferma restando l'assenza di oneri economici a carico dello studente. Per rendere effettivamente intelleggibili e correlabili i dati dei percorsi formativi individuali degli studenti, l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale svolge, in collaborazione con il MIUR, azioni finalizzate ad interconnettere le banche dati ministeriali con quelle regionali della scuola e universitarie in modo da garantire validità e spendibilità del libretto formativo in Italia e nella Unione europea.

Art. 11.

Carta dello studente

1. La Regione integra la carta dello studente, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 e successive modifiche e integrazioni, con interventi specifici per favorire l'accesso agevolato a beni e servizi e interventi individuali nell'ambito del diritto allo studio con le modalità stabilite con decreto dell'Assessore per l'istruzione e la formazione professionale, sentito il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

Art. 12.

Misure sui trasporti pubblici

1. Al fine di consentire la frequenza di ogni tipo di percorso di studio attivato sul proprio territorio, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, previa delibera della Giunta regionale, provvede a determinare le modalità per il finanziamento delle spese di trasporto degli studenti riservate nell'ambito delle assegnazioni alle autonomie locali, garantendo la gratuità del trasporto per gli studenti in maggiori condizioni di disagio socio-economico.

2. Qualora il trasporto pubblico non garantisca il servizio, l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, provvede a determinare le modalità di promozione e finanziamento di servizi di trasporto flessibili, ovvero sistemi di trasporto non di linea, e in specie i servizi a chiamata, o servizi di mobilità condivisa, con particolare riferimento alle aree caratterizzate da "domanda debole", così come definite nella delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti n. 48 del 30 marzo 2017.

3. Al fine di ogni utile pianificazione della mobilità degli studenti, è previsto, di concerto con gli enti locali, il rilevamento statistico dei flussi annuali presso l'assessorato dell'istruzione e della formazione professionale.

4. Per gli studenti universitari idonei alle borse di studio e iscritti presso le Università siciliane e nei consorzi universitari è garantita la gratuità del trasporto pubblico locale su gomma e su rotaia nelle sedi dei corsi di laurea per il tramite degli

COPIA
NOTA

ERSU che provvedono prioritariamente, compatibilmente con le risorse assegnate, a valere sulla Missione 4, Programma 7, capitolo 373312.

5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2019 le riserve nell'ambito delle assegnazione alle autonomie locali per il trasporto degli studenti sono incrementate del 30 per cento rispetto a quelle previste per l'esercizio finanziario 2018.

Art. 13.

Misure per attività motorie e sportive

1. Al fine di creare le condizioni per le pari opportunità, prevenire la dispersione scolastica, contrastare fenomeni di disagio individuale e migliorare lo stile di vita, la Regione sostiene azioni in favore delle attività motorie e sportive presso le istituzioni scolastiche del territorio regionale, riservando particolare attenzione agli studenti disabili. A tal fine la Regione, anche attraverso il monitoraggio e la programmazione delle azioni per l'edilizia scolastica, assume iniziative volte a progettare, istituire, potenziare ed adeguare le palestre e gli impianti dei plessi scolastici. D'intesa con l'Ufficio scolastico regionale ed i Comitati regionali del CONI e del CIP, l'Assessore regionale per l'istruzione e per la formazione professionale, di concerto con l'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, definisce i relativi interventi all'interno del Piano regionale per il diritto allo studio e del correlato Programma annuale di attuazione, avendo riguardo anche al ruolo dell'associazionismo sportivo senza finalità di lucro.

2. L'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, di concerto con l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, l'USR Sicilia ed i Comitati regionali di CONI e CIP, si propone di favorire azioni a sostegno delle istituzioni scolastiche frequentate dagli studenti atleti di alto livello al fine di fornire la possibilità a questi ultimi di conciliare l'attività agonistica con lo studio attraverso modalità di formazione a distanza che prevedono, oltre al programma formativo personalizzato, l'utilizzo di piattaforme digitali come strumenti integrativi della didattica in caso di assenze prolungate, in conformità a quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 e dal decreto ministeriale 11 dicembre 2015, n. 935.

Capo III

Sostegno al diritto allo studio

Art. 14.

Obbligo di istruzione e diritto-dovere di istruzione e formazione

1. L'obbligo di istruzione ed il correlato diritto-dovere all'istruzione e alla formazione si considerano assolti, nel rispetto delle norme e delle leggi nazionali, anche in seguito alla frequenza dei primi due anni dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo. A tal fine, gli obiettivi formativi minimi e i curricula del primo biennio di tali percorsi devono essere conformi agli standard definiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. La Regione favorisce l'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1 promuovendo azioni finalizzate a prevenire e contrastare la dispersione scolastica e formativa.

COPIA
NOTA

3. Al fine di incentivare l'istruzione e la formazione degli adulti, la Regione promuove azioni formative rivolte anche ad allievi che hanno frequentato i percorsi del primo ciclo di istruzione senza conseguire il titolo di studio conclusivo, ferma restando la competenza delle istituzioni scolastiche del primo ciclo al rilascio delle relative certificazioni.

Art. 15.

Provvedimenti ed azioni per le infrastrutture e l'edilizia scolastica

1. La Regione, nell'interesse della qualità di vita degli studenti e degli operatori, ma anche affinché l'erogazione dell'insegnamento sia efficiente, provvede, per il tramite degli enti pubblici competenti ed avvalendosi del sistema dell'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica, a sostenere l'allestimento di ambienti di apprendimento e laboratori, nonché l'adeguamento a modelli standard di funzionalità ed efficienza, di salubrità degli ambienti e di sicurezza, degli immobili e delle infrastrutture di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica di ogni ordine e grado.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione, mediante l'utilizzazione di risorse regionali ed extra regionali, predispone atti e provvedimenti per la verifica della vulnerabilità sismica, l'adeguamento pedagogico-didattico strutturale, impiantistico ed energetico degli edifici per il miglioramento delle strutture, e in particolare degli ambienti in cui si svolge la refezione scolastica, nonché per la rimozione delle barriere architettoniche e per la realizzazione di interventi di straordinaria manutenzione, nonché per la progettazione e realizzazione di nuove scuole tecnologicamente innovative ed ecocompatibili.

3. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, nei casi di necessità e urgenza, definiti con apposito decreto da emanarsi, previo parere della Consulta regionale per il diritto allo studio, nel termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede al finanziamento degli enti locali per specifici interventi, secondo quanto disciplinato dall'articolo 10 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8.

Art. 16.

Interventi rivolti ai soggetti con disabilità o con bisogni educativi speciali

1. La Regione, di concerto con gli enti locali, promuove e sostiene interventi diretti a garantire, con erogazione puntuale e continuativa, la piena realizzazione della persona, il diritto ai servizi educativi e all'istruzione, all'apprendimento e all'inclusione degli studenti con disabilità certificata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con bisogni educativi speciali (BES), ovvero con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) o con disturbi da deficit di attenzione e iperattività (ADHD), o con disturbi della deglutizione in soggetti disfacici.

2. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, la Regione promuove e sostiene le attività previste dai Piani didattici personalizzati (PDP) delle singole istituzioni scolastiche per favorire la piena inclusione sia degli studenti individuati ai sensi della legge 8 ottobre 2010 n. 170, sia delle studentesse che degli studenti adottati o fuori dalla famiglia di origine. La Regione prevede, altresì, misure per il sostegno a

COPIA
NON

genitori e/o tutori di studenti del primo ciclo dell'istruzione con DSA per garantire l'assistenza domiciliare alle attività scolastiche.

3. La Regione, per assicurare l'accesso e la frequenza del sistema educativo, collabora con gli enti locali, le competenti istituzioni e gli specialisti del settore per assicurare la fornitura di specifici ed adeguati servizi di trasporto, di materiale didattico e strumentale, nonché dei servizi di assistenza specialistica previsti dalla legge n. 104/92 e di assistenza igienico-personale, così come previsto dalla legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e dall'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni.

4. La Regione riconosce i Centri territoriali di supporto (CTS) e le Scuole Polo per l'inclusione già individuati dall'Ufficio scolastico regionale, quali istituzioni di riferimento per la promozione delle iniziative in favore dei soggetti con disabilità con disturbi specifici d'apprendimento e/o con bisogni educativi speciali (BES).

5. La Regione, per il tramite degli assessorati regionali competenti, degli enti locali, delle istituzioni scolastiche e delle aziende sanitarie provinciali, nel rispetto delle reciproche competenze, individua gli interventi diretti ad assicurare quanto previsto dal comma 1. A tal fine, possono essere stipulati specifici accordi e protocolli d'intesa con soggetti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e con associazioni di familiari senza fini di lucro finalizzati ad una programmazione integrata con i servizi educativi, sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, a favore dei soggetti con disabilità o con disturbi specifici d'apprendimento o bisogni educativi speciali (BES).

6. L'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale ai fini della pianificazione delle specifiche azioni, d'intesa con l'Assessorato regionale della salute, l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, l'Assessorato regionale del turismo, spettacolo e sport, con il supporto delle associazioni maggiormente rappresentative dei genitori e/o delle famiglie della scuola e delle persone e famiglie con disabilità, nonché con il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana emana, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida che agevolano l'effettiva inclusione delle persone con disabilità sia fisica che psichica con particolare riferimento allo spettro autistico, all'interno di percorsi e scolastici e/o formativi, nonché l'inserimento sociale, abilitativo, riabilitativo e lavorativo degli stessi, anche attraverso servizi domiciliari in favore delle famiglie e delle stesse persone con disabilità, tenendo conto delle competenze e delle attribuzioni degli enti locali e delle istituzioni statali e regionali. D'intesa con le associazioni professionali più rappresentative del settore si provvede con le stesse modalità e nello stesso periodo di centottanta giorni a individuare indirizzi omogenei sul territorio regionale per l'utilizzazione delle specifiche figure professionali.

Art. 17.

Azioni di sostegno a favore delle relazioni interculturali

1. La Regione, attraverso specifici progetti, applicando le indicazioni nazionali contenute nelle linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, indirizza, d'intesa con le istituzioni territoriali interessate, gli interventi volti al miglioramento della qualità delle relazioni interculturali, con specifico riferimento

COPIA
NOTA

alle caratteristiche stanziali o di transito degli studenti migranti. In tali ambiti e per gli specifici scopi di sostegno, la Regione può sostenere iniziative diversificate anche di mediazione culturale, accoglienza e tutoraggio, in particolare, ai fini dell'inserimento scolastico degli alunni figli di immigrati presenti sul territorio regionale, la Regione promuove l'insegnamento e l'apprendimento della lingua italiana, l'educazione civica e i principi giuridici formativi della cittadinanza italiana, nel rispetto delle differenze linguistiche e culturali di cui gli alunni immigrati sono portatori. La Regione favorisce inoltre la partecipazione dei genitori alla vita scolastica ed alle iniziative volte alla valorizzazione dell'identità culturale e interculturale.

2. Le azioni di cui al comma 1 sono attuate e gestite, in collaborazione con le singole e dedicate istituzioni scolastiche, dagli enti locali, dalle università, dalle istituzioni per l'Alta formazione artistica, coreutica e musicale operanti nella Regione, dai soggetti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 dell'associazionismo e del volontariato, e possono svolgersi sia nell'ambito dell'orario scolastico, sia in orario extra-curricolare.

3. A seguito delle specifiche prove di accertamento della conoscenza della lingua italiana dei cittadini stranieri che per la prima volta accedono al sistema educativo e formativo siciliano, la Regione, con le stesse modalità gestionali di cui al comma 2, sostiene processi orientati a facilitare l'apprendimento della lingua qualora la conoscenza risultasse scarsa o insufficiente.

4. La Regione favorisce iniziative atte a sostenere ed a consentire il completamento dei percorsi di istruzione dei cosiddetti minori stranieri di seconda/terza generazione, non accompagnati, rifugiati, apolidi, anche nell'ambito di progetti di cooperazione internazionale.

5. La Regione favorisce iniziative atte a facilitare ragazzi non italiani nei percorsi di studio dell'istruzione e dell'alta formazione.

6. La Regione promuove, altresì, iniziative progettuali, atte a favorire e migliorare l'apprendimento di almeno una lingua europea da parte degli studenti del sistema regionale di istruzione.

7. La Regione incentiva e sostiene i progetti degli enti locali, delle istituzioni scolastiche e del terzo settore finalizzati ad agevolare il diritto allo studio degli alunni nomadi in età scolare e adulti di cui alla normativa regionale in materia.

Art. 18.

Sostegno all'integrazione di persone sottoposte a pene detentive o provvedimenti restrittivi

1. La Regione al fine di accompagnare l'inclusione sociale e lavorativa, nonché per far acquisire, recuperare o accrescere le competenze di base e tecnico-professionali di quanti si trovino in stato di detenzione o scontino misure alternative alla detenzione sostiene mediante eventuali atti convenzionali con i competenti Ministeri, il sostegno allo svolgimento di progetti specifici e corsi di istruzione e formazione gestiti da istituzioni scolastiche di primo e secondo livello di istruzione degli adulti, anche con la collaborazione delle università da effettuare all'interno

COPIA
NOTA

degli istituti di pena, o in area penale esterna ovvero in strutture scolastiche e formative del territorio, sentito il Garante dei detenuti.

2. Nello svolgimento delle attività didattiche e formative previste dal comma 1, la Regione può promuovere progetti di utilizzo di tecnologie multimediali per l'insegnamento a distanza.

Art. 19.

Sostegno agli studenti ospedalizzati

1. La Regione sostiene il pieno diritto allo studio e all'apprendimento degli studenti in condizione di ospedalizzazione ampliando il servizio educativo-didattico di "Scuola in ospedale" e favorendo la realizzazione dei progetti di istruzione domiciliare per tutti gli studenti impossibilitati alla frequenza scolastica per motivi di salute. Ogni azione in tale ambito è finalizzata a favorire il mantenimento dei rapporti del singolo studente con il proprio ambiente scolastico ed il correlato sistema di relazioni sociali ed amicali.

2. Gli interventi di cui al presente articolo sono destinati esclusivamente ad alunni iscritti a scuole, di ogni ordine e grado, ospedalizzati a causa di gravi patologie o sottoposti a terapie domiciliari che impediscono la frequenza della scuola per non meno di trenta giorni.

3. La Regione, al fine di assicurare il diritto allo studio e all'apprendimento degli studenti ospedalizzati di cui ai commi 1 e 2, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, stipula protocolli operativi con le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere e gli enti locali, per l'attivazione dei presidi di "Scuola in ospedale" per rispondere ai bisogni dei singoli territori. La Regione, inoltre, supporta l'azione delle "Scuole in ospedale" fornendo tecnologie multimediali utili per l'insegnamento a distanza.

4. La Regione, nell'ambito della normativa vigente e tramite l'azione coordinata dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro nonché dell'Assessorato regionale della salute, sostiene l'erogazione di servizi non programmabili all'inizio dell'anno scolastico per gli alunni ospedalizzati attraverso accordi di rete con le articolazioni territoriali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le aziende sanitarie ed i centri di supporto territoriale.

Art. 20.

Interventi a favore di studenti residenti in aree di marginalità geografica e ad elevato degrado sociale

1. La Regione promuove e sostiene azioni ed interventi mirati a valorizzare e mantenere i processi di insegnamento/apprendimento nelle isole minori e nelle aree montane e/o interne, o nelle aree urbane e metropolitane soggette ad elevato degrado sociale, al fine di garantire il diritto ai servizi educativi ed all'istruzione, favorire la permanenza della popolazione in tali aree, contrastare il decremento demografico, affermare la cultura dell'identità locale e della crescita civile.

COPIA
NOTA

2. La Regione, in ossequio al principio di continuità territoriale, al fine di garantire il diritto all'istruzione nelle isole minori, promuove prioritariamente interventi volti a ridurre il disagio degli studenti in esse residenti. In tale contesto la Regione contribuisce al superamento delle difficoltà logistiche e di trasporto degli studenti residenti nelle isole minori, iscritti e frequentanti scuole di ogni ordine e grado presso altri comuni del territorio regionale, purché appartenenti a famiglie in situazione di disagio socio-economico, attraverso forme di sostegno economico alla frequenza di istituzioni convittuali aventi sede sul territorio regionale, nonché mediante l'attivazione sperimentale di forme di insegnamento a distanza. Allo scopo di favorire l'istruzione nelle isole minori e di alleviare il disagio degli studenti e delle loro famiglie, la Regione può stipulare convenzioni specifiche con le imprese che gestiscono i trasporti.

3. Le modalità attuative dell'intervento di cui al comma 2 sono definite dal piano triennale di cui all'articolo 8 e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

4. La Regione, d'intesa con i competenti Ministeri e in accordo con l'Ufficio scolastico regionale e gli osservatori di area sulla dispersione scolastica, con le istituzioni scolastiche e formative e gli enti locali, singoli o associati, sostiene, anche con specifici finanziamenti, attività e servizi finalizzati a rendere qualitativamente adeguato il servizio scolastico e ad offrire agli allievi migliori opportunità di apprendimento, con particolare riferimento alla graduale introduzione, a partire dalle aree a più elevato disagio sociale, del modello orario a tempo normale nella scuola dell'infanzia, a tempo pieno nella scuola primaria e a tempo prolungato nella scuola secondaria di primo grado, al fine di superare condizioni di povertà educativa e di equilibrare disparità su scala nazionale.

Art. 21.

Misure per il contrasto alla violenza ed alla discriminazione

1. La Regione, nell'ambito delle azioni in favore dell'istruzione e della formazione sul proprio territorio, contribuisce a sostenere l'impegno dei docenti nella formazione di un sano senso civico e sociale e del contrasto alla violenza, nonché ogni forma di discriminazione. In tale ambito la Regione contribuisce a sostenere azioni formative finalizzate al supporto della legalità ed al contrasto di ogni forma di criminalità.

2. La Regione promuove progetti ed azioni utili all'affermazione e valorizzazione della differenza di genere, alla prevenzione ed al contrasto di ogni forma di violenza e discriminazione, di lesione della dignità della persona, di bullismo, di cyber bullismo, di violenza di genere, di omofobia, di discriminazione religiosa ed etnica, di devianza minorile, assicurando, sin dalla fase di progettazione, il coinvolgimento di professionisti e di associazioni operanti nel settore.

Art. 22.

Azioni di valorizzazione dell'identità siciliana e di sostegno delle minoranze linguistiche e culturali

1. La Regione, con il coinvolgimento degli enti locali, delle università, delle istituzioni per l'alta formazione artistica, coreutica e musicale operanti nella Regione e dell'associazionismo culturale, anche in riferimento alla legge regionale

COPIA
NOTA

31 maggio 2011, n. 9 promuove la valorizzazione e il rafforzamento dell'identità siciliana anche in considerazione della sua centralità nella cultura euro-mediterranea, attraverso attività formative, di ricerca ed educative volte all'acquisizione di una rinnovata consapevolezza della storia e della cultura regionale e delle potenzialità dello strumento autonomistico, con l'ulteriore obiettivo di favorire la costruzione di un rinnovato senso di identità e di appartenenza alla comunità regionale.

2. Per la piena attuazione del diritto allo studio nel proprio territorio, la Regione sostiene le attività didattico-formative delle istituzioni scolastiche pubbliche operanti nei Comuni rientranti nella delimitazione territoriale di cui all'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 e salvaguardate ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e promuove, d'intesa con le comunità locali e con le università, azioni dirette a salvaguardare l'identità linguistica e culturale delle comunità arbëreshe e gallo-italiche della Sicilia.

3. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 13 dopo le parole "Per gli istituti scolastici che abbiano sede" sono aggiunte le parole "e/o che comprendano sezioni staccate e/o plessi che insistono" e dopo le parole "qualora l'istituto scolastico interessato abbia sede" sono aggiunte le parole "e/o sezioni staccate e/o plessi che insistono".

Capo IV

Misure relative all'offerta formativa e alla ricerca

Art. 23.

Interventi per la continuità didattica e l'orientamento

1. La Regione, nell'ottica di un'efficace e mirata azione di prevenzione, contrasto e recupero degli insuccessi, della dispersione e degli abbandoni, privilegia modelli e percorsi di continuità ed innovazione didattica (ivi inclusa la didattica orizzontale e verticale), metodologica e organizzativa.

2. La Regione sostiene, in coerenza con le disposizioni statali vigenti, azioni per il contrasto dei fenomeni di dispersione nei diversi periodi di istruzione, con particolare riferimento a quello dell'obbligo scolastico, e favorisce percorsi di orientamento nelle fasi di passaggio tra i differenti gradi di istruzione, in particolare nella transizione tra scuola secondaria di secondo grado e il sistema di istruzione, ITS, universitario e AFAM.

3. Nell'ambito delle azioni di cui al comma 2, la Regione, di concerto con l'Ufficio scolastico regionale e le Università, promuove l'istituzione di strutture di orientamento scolastico, universitario e professionale, che prevedono attività informative, formative e di consulenza volte a favorire la scelta consapevole dei percorsi di istruzione, di professionalizzazione e del lavoro, tenendo conto delle capacità e delle aspirazioni individuali per il pieno sviluppo della persona.

4. Al fine di incentivare sul territorio un adeguato sviluppo dell'imprenditorialità e dell'occupazione in impresa, la Regione promuove, attraverso opportune forme di orientamento ed accompagnamento al lavoro, specifici interventi formativi in impresa e attività idonee a favorire processi di auto-impiego e auto-imprenditorialità.

COPIA
NOTA

5. La Regione promuove e sostiene iniziative educative, anche sperimentali, volte al sostegno del valore pedagogico del lavoro, promosse di concerto tra istituzioni formative ed organizzazioni del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, enti bilaterali, associazioni di categoria del lavoro.

Art. 24.

Iniziativa di contrasto alla dispersione scolastica

1. La Regione, al fine di contrastare la dispersione e gli abbandoni scolastici e dare adeguato sostegno al successo formativo, anche attraverso la destinazione di risorse comunitarie all'uopo individuate nella programmazione dei fondi extra regionali, adotta le seguenti misure:

a) istituzione del sistema informatizzato dell'anagrafe scolastica regionale degli studenti, funzionale anche al monitoraggio del fenomeno di dispersione scolastica;

b) nelle more dell'attivazione del sistema informatizzato dell'anagrafe scolastica regionale degli studenti, l'Osservatorio regionale, già istituito presso l'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale con la collaborazione degli osservatori provinciali e di area contro la dispersione scolastica dell'Ufficio scolastico regionale Sicilia, monitora l'andamento del fenomeno di dispersione scolastica. Detti osservatori sono riconosciuti come organismi di riferimento per la promozione di iniziative rivolte al contrasto delle diverse fenomenologie della dispersione scolastica. L'Osservatorio regionale citato cessa all'atto della funzionalizzazione dell'anagrafe scolastica regionale degli studenti;

c) concorre, in relazione agli esiti del predetto monitoraggio, d'intesa con le competenti istituzioni statali e locali e con gli Osservatori istituiti dall'Ufficio scolastico regionale Sicilia alla definizione di piani pluriennali d'intervento per il progressivo contenimento dei diversi fenomeni di dispersione nonché per il contrasto delle nuove forme di povertà educativa;

d) promuove azioni finalizzate alla permanenza degli studenti negli istituti quali il prolungamento giornaliero di frequenza nella scuola e la contestuale programmazione di attività per l'ampliamento dell'offerta formativa, su tematiche di attualità ed interesse socio-culturale e sportivo e comunque integrate nel piano dell'offerta formativa;

e) promuove e sostiene progetti integrati multi settoriali sviluppati in rete dalle scuole di ogni ordine e grado operanti in aree disagiate e/o ad alto rischio di dispersione scolastica e di devianza giovanile;

f) promuove azioni sinergiche fra istituzioni scolastiche, strutture formative accreditate dalla Regione e centri per l'impiego al fine di prevenire fenomeni di dispersione e sostenere l'obbligo di istruzione e formazione.

2. La Regione, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale e con gli Osservatori di area, sostiene le scuole di ogni ordine e grado nelle azioni di sensibilizzazione e formazione dei docenti sulle tematiche psicopedagogiche ed educativo-didattiche volte a favorire il successo formativo di tutti. Tali azioni ed interventi sono condotti

COPIA
NOTA

con la collaborazione ed il coinvolgimento delle Agenzie educative impegnate nella promozione del benessere a scuola.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale è istituito, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Comitato paritetico Regione-Ufficio scolastico regionale per l'analisi, il monitoraggio la progettazione di iniziative macrosistemiche per il contrasto del fenomeno della dispersione scolastica.

Art. 25.

Integrazione fra istruzione e formazione professionale tecnico-superiore

1. La Regione promuove l'integrazione tra i diversi sistemi di istruzione e la formazione professionale tramite un modello educativo, di lungo periodo, orientato allo sviluppo del potenziale umano, sociale e produttivo dei territori in una logica di rete e di innovazione che risponda alla domanda del tessuto produttivo e consideri i bisogni del territorio.

2. La Regione, allo scopo di diffondere la cultura tecnico-scientifica e professionale e di sostenere in modo sistematico lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, prevede:

- a) un'offerta più stabile e articolata di percorsi per tecnici superiori di diverso livello;
- b) il rafforzamento del ruolo degli istituti tecnici e degli istituti professionali nell'ambito della filiera tecnico-scientifica;
- c) l'orientamento permanente dei giovani;
- d) il sostegno delle politiche attive del lavoro in raccordo con la formazione continua dei lavoratori, nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita.

3. La Regione promuove gli Istituti tecnici superiori (ITS), i percorsi di Istruzione e formazione superiore (IFTS) e le aggregazioni in rete degli stessi al fine di:

- a) effettuare una programmazione dei percorsi formativi curriculari ed extracurriculari secondo la metodologia per competenze e le normative vigenti;
- b) implementare percorsi innovativi rispondenti al sistema duale;
- c) attuare modalità di attestazione e di validazione dei crediti formativi;
- d) sostenere iniziative di aggiornamento dei docenti, dei dirigenti scolastici, del personale ATA, del personale degli enti di formazione, del personale delle aziende impegnato nelle attività didattiche;
- e) effettuare stage docenti/operatori in Italia e all'estero;

COPIA
NOTA

f) orientare ed accompagnare i giovani nelle scelte durante il ciclo di studi e al termine dello stesso, per l'inserimento nel mercato del lavoro;

g) effettuare azioni di informazione e di diffusione nel territorio;

h) assicurare il raccordo con il sistema delle imprese e dei servizi per il lavoro, per facilitare l'accompagnamento al lavoro dei giovani che stiano frequentando o abbiano concluso positivamente i percorsi formativi, anche attraverso l'attivazione di misure e dispositivi di facilitazione all'inserimento lavorativo.

4. I criteri e le modalità per la realizzazione delle aggregazioni in reti permanenti di cui al comma 3 sono determinati con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale previa delibera della Giunta regionale.

5. La Regione promuove percorsi formativi in assetto lavorativo per gli studenti delle scuole secondarie e per l'alta formazione con particolare riguardo all'apprendistato di I livello, all'apprendistato professionalizzante ed all'apprendistato di alta formazione e ricerca, nonché forme innovative quali l'impresa didattica e le botteghe di mestiere.

Art. 26.

Indirizzi e criteri per la costruzione di percorsi di alternanza scuola-lavoro

1. L'alternanza scuola-lavoro e l'apprendistato formativo, attraverso l'integrazione tra periodi di formazione in aula e di apprendimento sul posto di lavoro, costituiscono le modalità formative privilegiate per garantire l'acquisizione di competenze generali e tecnico-professionali atte a migliorare lo sviluppo della persona e l'occupazione. La Regione, tramite attività di orientamento e di analisi delle competenze, supporta le istituzioni scolastiche, nel rispetto delle prerogative dei loro organi collegiali, nella predisposizione del percorso più idoneo e coerente con gli indirizzi e le finalità degli studi intrapresi dai discenti tenendo conto delle attitudini e delle aspirazioni espresse da ciascuno.

2. Lo strumento metodologico e didattico dell'alternanza, rivolto agli studenti iscritti all'ultimo triennio degli istituti professionali statali e regionali, degli istituti tecnici e dei licei e all'ultimo biennio degli enti di formazione professionale, accresce la motivazione nello studio e arricchisce la formazione scolastica con l'acquisizione di competenze specifiche e coerenti con l'indirizzo di studio.

3. La Regione promuove e adotta, secondo la normativa nazionale vigente, il progetto formativo personalizzato per gli istituti professionali ed i centri di formazione professionale.

4. La Regione adotta strumenti di comunicazione atti a diffondere la valenza ed i contenuti dei progetti di alternanza scuola-lavoro anche allo scopo di consentire che gli studenti conoscano quali strumenti, resi disponibili dal Ministero, vigilano sul sistema di alternanza (carta dei diritti e dei doveri; bottone rosso; piattaforma per l'alternanza scuola-lavoro). La Regione incentiva la cultura imprenditoriale sostenendo progetti formativi per sviluppare competenze teoriche e pratiche di tipo imprenditoriale rispondenti alla vocazione territoriale.

COPIA
NOTA

5. Le figure professionali deputate a seguire lo studente nell'attività di alternanza, nel rispetto della normativa nazionale vigente, sono:

- a) tutor interno, individuato in un docente della scuola;
- b) tutor esterno, individuato dalla struttura ospitante.

6. Con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il tavolo permanente di monitoraggio con il compito di:

a) monitorare e promuovere indagini conoscitive dei percorsi di alternanza che si svolgono nella Regione, anche attraverso la raccolta di segnalazioni volte ad individuare percorsi difformi rispetto alla normativa o gravi violazioni di quanto previsto nel progetto formativo, anche attraverso controlli a campione, con particolare attenzione alle attività svolte nel periodo estivo o di sospensione dell'attività didattica;

b) promozione di buone prassi di alternanza;

c) verifica della partecipazione e coinvolgimento attivo del tessuto imprenditoriale.

7. Il tavolo di cui al comma 6 è composto dall'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale o da un suo delegato, da un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale (USR), da un rappresentante della Consulta provinciale degli studenti in Sicilia e da un rappresentante delle associazioni di categoria.

8. Il conseguimento delle qualifiche e dei diplomi professionali da parte degli studenti del sistema di istruzione e formazione professionale, anche degli adulti e nelle sedi carcerarie, avviene prevedendo le attività di alternanza scuola-lavoro e anche attraverso l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

9. L'Assessore per l'istruzione e la formazione professionale, d'intesa con l'USR, definisce le modalità e le azioni di sostegno alla formazione in apprendistato nei percorsi di istruzione e formazione professionale e di istruzione del secondo ciclo, anche degli adulti e nelle sedi carcerarie, prevedendo altresì misure di incentivazione e sostegno rivolte alle imprese che partecipano alle esperienze di alternanza scuola-lavoro e apprendistato formativo.

10. Le imprese che intendono avviare un percorso di alternanza scuola-lavoro devono essere in possesso della certificazione antimafia e non devono aver proceduto a licenziamenti collettivi o senza giustificato motivo nei dodici mesi precedenti la stipula dell'accordo relativo al progetto di alternanza con l'istituto scolastico.

COPIA
NON

11. Allo studente in apprendistato è garantita l'informazione preventiva su diritti e tutele nel mondo del lavoro nelle ore di insegnamento delle materie professionali coinvolte nello stage.

12. Nessun onere economico diretto o indiretto può derivare per lo studente dalla partecipazione a percorsi formativi di alternanza scuola-lavoro.

13. Agli studenti che partecipano ai percorsi di attività duale è garantita idonea copertura assicurativa prevista dalle normative vigenti.

14. Il piano formativo convenuto contiene le mansioni che gli studenti sono tenuti a svolgere. Nel caso in cui venisse rilevata la difformità tra piano formativo e le mansioni realmente svolte, il dirigente scolastico, anche su segnalazione del tutor interno o degli organi collegiali d'istituto, può rescindere il rapporto con il soggetto ospitante.

Art. 27.

Progetti indirizzati all'evoluzione dell'offerta formativa

1. La Regione e gli enti locali, ciascuno per le rispettive competenze ed in sinergia con soggetti pubblici e privati giuridicamente e socialmente titolati, nell'ottica di favorire l'evoluzione delle politiche formative e di ampliarne le potenziali ricadute culturali, economiche e sociali, anche al fine di innalzare i livelli di apprendimento degli studenti, di favorire lo sviluppo di personalità, cultura e civiltà dei discenti, di indirizzare verso sani stili di vita, di educazione ambientale, sanitaria e di prevenzione delle malattie, promuovono e sostengono l'ulteriore attuazione di attività e progetti, anche a carattere sperimentale, volti a realizzare:

a) iniziative per implementare i processi di scolarizzazione a tempo pieno, integrata con il territorio, e le attività parascolastiche ed interscolastiche di tipo educativo, ricreativo, sportivo, ambientale, artistico, culturale in genere;

b) promozione della cultura dell'inclusione e della piena integrazione sociale, culturale, religiosa e della parità di genere;

c) promozione della cultura dell'inclusione alla luce delle buone prassi suggerite dalle Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati emesse dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) nel dicembre 2014 e dalle Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine emesse dal MIUR e dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza nel dicembre 2017;

d) promozione ed educazione alla salute ed all'igiene;

e) interventi per favorire l'educazione sessuale;

f) sensibilizzazione all'adozione di corretti stili di vita anche attraverso lo sviluppo di interventi di medicina scolastica e sociale, avvalendosi del contributo derivante in particolare dagli insegnamenti di educazione di scienze motorie e dalla collaborazione con l'Università e le strutture del Sistema sanitario regionale;

COPIA
NOTA

- g) promozione dell'educazione alimentare;
- h) interventi per favorire la conoscenza delle problematiche del tabagismo, dell'alcolismo, dell'uso di droghe e per la prevenzione di tali fenomeni;
- i) interventi per promuovere l'educazione stradale e la conoscenza di elementi di traumatologia e primo soccorso;
- j) promozione dell'educazione all'ambiente e allo sviluppo sostenibile;
- k) promozione della cultura musicale, artistica e sportiva;
- l) interventi finalizzati alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico, monumentale ed architettonico presente nel territorio regionale e nazionale;
- m) interventi per promuovere e favorire l'accesso e l'utilizzo di strutture culturali, scientifiche, sportive e del mondo produttivo esistenti sul territorio;
- n) azioni programmate ed attuate di concerto con l'Assessorato regionale della salute e con i competenti ordini professionali, finalizzate a sviluppare servizi di psicologia pediatrica in ospedale per il supporto ai minori in situazioni di rischio psico-relazionale;
- o) promozione di momenti di confronto tra istituzioni scolastiche e famiglie, nell'ottica della corresponsabilità del "Patto educativo";
- p) iniziative per favorire processi di collaborazione tra i cittadini, le istituzioni formative territoriali e le organizzazioni del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, tra scuola, famiglia e territorio;
- q) implementazione in ambito didattico ed educativo delle tecnologie multimediali, della didattica digitale, nonché delle reti Wi-Fi;
- r) iniziative di orientamento e valorizzazione delle vocazioni, svolte dalle istituzioni scolastiche di concerto con istituzioni e realtà accademiche, culturali, sociali e produttive;
- s) iniziative per la continuità tra i diversi gradi e ordini di scuole;
- t) interventi per favorire l'aggiornamento dei docenti";
- u) iniziative volte a favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, sin dalla scuola primaria.

2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di sviluppare una educazione civica maggiormente rispondente alle nuove tecnologie multimediali e di prevenire fenomeni di adescamento minorile, di cyberbullismo e di ogni altro pericolo connesso alla rete, promuove programmi ed iniziative finalizzate all'acquisizione di un metodo di utilizzo corretto e consapevole degli strumenti digitali da parte dello studente. Dette attività possono svolgersi nelle scuole secondarie di primo grado durante le ore destinate all'educazione civica. La Regione

COPIA
NOTA

promuove, altresì, progetti all'interno delle scuole per la formazione di studenti in veste di mediatori scolastici che, con il supporto di un docente, svolgano un ruolo attivo nella gestione di episodi di bullismo e cyberbullismo di particolare criticità.

3. La Regione promuove progetti singoli o in rete presso le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo dell'istruzione, anche con l'utilizzo di risorse extraregionali per:

a) coordinare le attività motorie e sportive con il supporto di competenze professionali qualificate e certificate;

b) contrastare le varie tipologie di disagio (comprese le forme di autismo), prevenire disturbi del comportamento e dell'apprendimento, sostenere attività di ascolto e consulenza alunni, genitori e docenti con il supporto di competenze professionali, qualificate e certificate, nelle aree della psicologia, pedagogia, *counseling* e mediazione culturale;

c) ampliare l'offerta formativa, curriculare ed extracurriculare, di una o più lingue straniere comunitarie, in particolare della lingua inglese, con il supporto di competenze qualificate e certificate.

4. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 3 i dirigenti scolastici sono autorizzati al reclutamento di figure professionali qualificate.

Art. 28.

Iniziativa per la scuola dell'infanzia 0-6 anni

1. La Regione, nell'ottica di attuare il sistema integrato di educazione ed istruzione dalla nascita fino ai sei anni, previo confronto con l'ANCI e con le titolate organizzazioni sindacali e di categoria, svolge azioni e conduce interventi nel rispetto delle disposizioni statali, di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 tesi alla piena realizzazione dei diritti della persona, alla valorizzazione delle differenze di genere, all'integrazione delle diverse culture. In particolare si occupa della gestione dei servizi per:

a) la prima infanzia 0-3 anni (nidi di infanzia e servizi integrativi come definiti dal decreto del Presidente della Regione siciliana 16 maggio 2013, n. 126);

b) la fascia di età 24 e 36 mesi (Sezioni Primavera);

c) la scuola dell'infanzia dai 3 ai 6 anni.

2. La gestione del sistema integrato di cui al comma 1 afferisce ai dipartimenti regionali competenti in materia.

3. Le scuole per l'infanzia non paritarie si attengono alle vigenti disposizioni.

4. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale di concerto con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, al fine di dare attuazione in modo integrato e coordinato alle azioni di cui al presente articolo, adotta gli strumenti per l'informazione e la concertazione con i

COPIA
NOTA

rappresentanti dei soggetti di cui al comma 1, finalizzati alla predisposizione dei servizi sul territorio regionale.

5. Il sistema di educazione e istruzione integrato favorisce, anche in collaborazione con le associazioni maggiormente rappresentative dei genitori della scuola della Regione Sicilia (F.O.R.A.G.S.) di cui al decreto del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia n. 9681 del 31 maggio 2016, un approccio olistico alla famiglia, promuovendo percorsi di genitorialità positiva e servizi di sostegno alle famiglie con evidenti fragilità.

Art. 29.

Iniziative per la diffusione della internazionalizzazione e dell'innovazione

1. La Regione considera l'innovazione e l'internazionalizzazione fattori strategici delle politiche d'istruzione, della formazione e del lavoro, nonché strumenti per qualificare e far crescere occupazione, produttività e coesione sociale.

2. La Regione intrattiene e promuove in ambito euro-mediterraneo ed internazionale rapporti e relazioni atti a favorire la mobilità degli studenti, e al fine di arricchire il bagaglio culturale e di esperienza dei giovani, contribuisce a sostenere periodi di studio all'estero. In tali ambiti favorisce la diffusione della cultura europea anche attraverso la realizzazione di scambi internazionali e di periodi formativi presso enti, istituzioni o imprese di altri Paesi europei.

3. La Regione promuove azioni mirate a sviluppare l'utilizzo delle tecnologie digitali per la didattica, per la modernizzazione degli ambienti e degli strumenti di apprendimento e per la valutazione dei risultati formativi.

4. La Regione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce una piattaforma digitale al fine di raccogliere e diffondere l'offerta formativa erogata su tutto il territorio regionale, le normative, i dati e gli strumenti utili all'attuazione del diritto allo studio.

5. La Regione contribuisce a sostenere l'aggiornamento professionale di insegnanti e formatori e l'adozione di dispositivi integrabili e interoperabili da destinare all'attività individuale e di gruppo degli studenti.

Art. 30.

Iniziative per la diffusione dell'apprendimento permanente

1. La Regione sostiene azioni per l'apprendimento permanente caratterizzate da elementi di specificità, specializzazione ed eccellenza, avendo particolare attenzione alle esigenze di riqualificazione ed avanzamento delle conoscenze nel mondo del lavoro. Sono riconosciute coerenti le attività che:

a) utilizzano modalità e strumenti didattici altamente innovativi e favoriscono la partecipazione attiva dei destinatari, stimolandone le potenzialità creative e le capacità di adattamento alle mutanti esigenze del mercato del lavoro;

b) avviano percorsi che prevedono la trasferibilità e la replicabilità delle azioni progettuali nel sistema di istruzione, formazione, lavoro e professioni;

COPIA
NOTA

- c) realizzano in modo stabile, duraturo ed efficace, iniziative di contrasto alla povertà educativa;
- d) favoriscono la costituzione di reti tra operatori, anche di natura transnazionale;
- e) promuovono progetti di ricerca e di didattica ancorati alle linee strategiche fissate periodicamente dalla Regione, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale e le Università ed atte a vivacizzare il mercato del lavoro e l'occupazione in Sicilia.

Art. 31.

Programmazione e coordinamento della ricerca nel territorio regionale

1. La compatibilità dell'offerta formativa del sistema dell'istruzione, della formazione professionale e della ricerca ai fabbisogni del sistema produttivo, in termini di abilità e competenze, in coerenza con la strategia regionale di specializzazione intelligente e in stretto coordinamento con gli assessorati regionali competenti per materia, rappresenta una priorità per lo sviluppo della Regione. In tale prospettiva la Regione promuove iniziative di supporto per il rafforzamento, ai pertinenti i livelli di istruzione, delle competenze tecnico-scientifiche degli studenti siciliani anche per il tramite di progetti di ricerca con il coinvolgimento di istituzioni regionali, Università, enti di ricerca.

2. Il potenziamento delle competenze è orientato anche al rafforzamento del collegamento del sistema dell'istruzione terziaria, dei percorsi formativi di eccellenza, universitari e post-universitari, delle attività di ricerca, con le esigenze del mercato, del territorio e del mondo del lavoro, onde promuovere sinergie virtuose con il sistema impresa e favorire lo sviluppo economico e la competitività.

3. Con decreto del Presidente della Regione, che ne stabilisce la composizione, è istituito il Comitato per il coordinamento della ricerca in Sicilia che coordina le linee strategiche della ricerca in ambito regionale e contribuisce alla loro definizione e programmazione nel rispetto degli indirizzi nazionali.

4. Il Comitato di cui al comma 3 è convocato e presieduto dal Presidente della Regione o da un suo delegato e si riunisce periodicamente, con cadenza almeno trimestrale. La partecipazione al Comitato non dà diritto ad alcun compenso né a rimborsi spese.

Capo V

Diritto allo studio universitario

Art. 32.

Interventi a sostegno del sistema universitario

1. La Regione con interventi ed azioni specifiche garantisce il diritto agli studi universitari a tutti i cittadini, supportando, in particolare gli studenti che versano in condizioni socio-economiche disagiate e/o con disabilità e favorendo il percorso formativo di coloro che, seppur privi di mezzi, mirano a raggiungere i livelli più alti degli studi grazie alle personali capacità e al merito.

COPIA
NON
VALIDA

2. La Regione, sentite le Università aventi sede in Sicilia, definisce progetti ed azioni finalizzati a sostenere la qualità degli studi universitari e le pari opportunità di accesso alla ricerca, con particolare riferimento ai seguenti interventi:

a) promozione dei processi di internazionalizzazione degli studi universitari e supporto ai collegati piani di mobilità;

b) sostegno per l'accesso ai corsi di specializzazione ed attività formative di terzo livello;

c) supporto ad esperienze di ricerca e lavoro scientifico sotto forma di borse di studio, apprendistato di terzo livello, assegni di ricerca, contratti a tempo determinato previsti dalla legislazione vigente in materia di reclutamento del personale universitario e degli enti di ricerca;

d) erogazione di contributi a studenti bisognosi e meritevoli per la frequenza dei processi di alta formazione, non inferiori al biennio magistrale, presso istituzioni di alta rilevanza nazionale ed internazionale;

e) iniziative finalizzate a favorire il rientro, presso istituzioni accademiche ed enti di ricerca aventi sede in Sicilia, di studiosi che abbiano svolto in Sicilia parte del loro percorso di istruzione superiore (scolarità di secondo grado o universitaria) e che operino presso istituzioni accademiche o scientifiche estere da almeno tre anni e da non più di cinque;

f) monitoraggio congiunto tra Regione e Università, degli indicatori di valutazione del sistema universitario regionale, per la definizione di ulteriori interventi orientati al miglioramento degli standard formativi e del livello di competitività nazionale ed internazionale;

g) promozione e sostegno ad attività di raccordo e orientamento con le scuole secondarie di secondo grado, finalizzate al contenimento della dispersione e dell'abbandono degli studi universitari.

3. Nell'interesse degli studenti universitari residenti in Sicilia, la Regione può stipulare accordi convenzionali, limitatamente a specificate ed individuate azioni, con istituzioni universitarie operanti in Sicilia ed i cui titoli di studio siano ufficialmente riconosciuti dal governo italiano.

4. La Regione, al fine di valorizzare ogni tipo di iniziativa, anche ricreativa, mirata al miglioramento della qualità di vita degli studenti, attua azioni finalizzate a sostenere l'attività sportiva universitaria ed i relativi impianti, ed a supportare il funzionamento dei comitati che sovrintendono alle attività sportive.

Art. 33.

Disposizioni per il diritto allo studio universitario e modifiche alla legge regionale 25 novembre 2002, n. 20.

1. La Regione, al fine di potenziare e diffondere gli studi universitari, di contribuire all'avanzamento delle conoscenze, di implementare la qualificazione degli studenti siciliani, di facilitare l'accesso ai gradi più alti degli studi anche

COPIA
NOTA

rimuovendo eventuali ostacoli economici e/o sociali, attua interventi in materia di diritto allo studio universitario per il tramite di enti regionali (ERSU) istituiti in numero corrispondente agli atenei siciliani. Questi ultimi erogano servizi di cui alla legge regionale 25 novembre 2002, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Alla legge regionale n. 20/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente:

“Gli interventi di cui alla presente legge sono destinati a tutti i soggetti aventi titolo a frequentare corsi di studio nelle Università della Regione, indipendentemente dalla loro provenienza, compresi gli studenti frequentanti le sedi decentrate presso i consorzi universitari riconosciuti dalla Regione.”;

b) all'articolo 3, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2 bis. Gli studenti delle scuole di specializzazione ed i dottorandi possono usufruire dei servizi di ristorazione e delle attività culturali e ricreative e di promozione sportiva e turistica previa convenzione da stipulare tra gli ERSU e gli atenei”;

c) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) i commi 3 e 4 sono abrogati;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Il provvedimento di nomina e la durata sono stabiliti dall'articolo 10.”;

d) all'articolo 14, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“5 bis. Il direttore presenta, entro il mese di dicembre di ogni anno, al consiglio di amministrazione, una relazione sull'attività svolta ed un programma di lavoro per l'anno successivo.”;

e) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

“Art. 17. *Indennità* – Le indennità spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione ed al Presidente, al collegio dei revisori dei conti sono determinate, con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, nei limiti da quanto stabilito dall'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.”;

f) il comma 3 dell'articolo 26 è abrogato;

g) l'articolo 30 è abrogato.

Articolo 34.

Clausola valutativa

1. La Regione, tramite l'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, monitora e controlla il livello di avanzamento e di efficacia di tutti gli interventi previsti in materia di enti regionali per il diritto allo studio, in relazione all'utilizzazione delle risorse e al raggiungimento degli obiettivi definiti dal piano triennale, valutandone i risultati conseguiti anche ai fini degli aggiornamenti

COPIA
NOTA

successivi del piano. Tra gli strumenti relativi alla citata valutazione rientrano parametri riferiti al gradimento dei fruitori nei confronti dei servizi erogati.

2. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale presenta alla Commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale siciliana una relazione annuale sull'attività di vigilanza e sui dati di applicazione degli interventi di cui al comma 1.

Art. 35.

Consorzi universitari

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, comma 8, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, i trasferimenti in favore dei Consorzi universitari di cui all'articolo 66, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 sono condizionati, a far data dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ridefinizione della *governance* che preveda un consiglio di amministrazione con tre componenti, uno in rappresentanza dell'Università di riferimento e uno in rappresentanza dell'assemblea degli enti consorziati, nominato avendo riguardo alla pesatura della relativa contribuzione finanziaria, oltre al Presidente di nomina regionale, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10.

Art. 36.

Interventi relativi all'edilizia universitaria

1. La Regione, nell'interesse della qualità di vita di studenti ed operatori, contribuisce affinché gli immobili e le infrastrutture, di proprietà pubblica, adibiti alla formazione ed alla residenzialità universitaria, siano adeguatamente strutturati in funzione di moderni standard di funzionalità, di salubrità degli ambienti, di sicurezza ed efficienza energetica. Promuove, altresì, ogni forma di collaborazione tra enti pubblici orientata al miglioramento ed efficientamento delle sedi universitarie, incluse quelle decentrate.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione predispone un piano triennale di interventi per sostenere la realizzazione e la ristrutturazione e l'acquisto di edifici adeguatamente integrati nel contesto sociale ed ambientale, oltre che per qualificare immobili già esistenti, adibiti o da adibire ad alloggi e residenze per gli studenti universitari.

Art. 37.

Prestito d'onore

1. Agli studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito, possono essere concessi, a partire dal terzo anno di corso delle lauree magistrali a ciclo unico e del primo anno di corso delle lauree magistrali biennali, da imprese e istituti di credito, prestiti d'onore destinati a sopperire alle esigenze di ordine economico connesse alla frequenza degli studi.

2. Il prestito d'onore è rimborsato ratealmente con interessi a carico del bilancio degli Enti regionali per il diritto allo studio (ERSU), dopo il completamento o la definitiva interruzione degli studi e non prima dell'inizio di un'attività di lavoro

COPIA
NOTA

dipendente o autonomo. La rata di rimborso del prestito non può superare il 20 per cento del reddito del beneficiario. Decorsi comunque tre anni dal completamento o dall'interruzione degli studi, il beneficiario che non abbia iniziato alcuna attività lavorativa è tenuto al rimborso del prestito e, limitatamente al periodo successivo al completamento o alla definitiva interruzione degli studi, alla corresponsione degli interessi al tasso agevolato.

3. L'Assessore regionale per l'istruzione e per la formazione professionale, sentita la Consulta regionale per il diritto allo studio di cui all'articolo 9, disciplina con proprio decreto le modalità di concessione dei prestiti di cui al comma 1 che gli ERSU provvedono ad erogare nei limiti dello stanziamento del proprio bilancio, con l'esclusivo onere del contributo in conto interessi, con modalità definite dal consiglio di amministrazione sulla base di quanto stabilito con decreto assessoriale. Le convenzioni che gli ERSU stipulano con le aziende ed istituti di credito disciplinano i termini di erogazione rateale del prestito in relazione all'inizio dei corsi e ai livelli di profitto.

4. Al fine di attivare le procedure per la concessione dei prestiti d'onore di cui al presente articolo sono destinate parte delle disponibilità delle risorse di cui alla Missione 4, Programma 7, capitolo 373312, pari a 500 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020.

Capo VI

Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

Art. 38.

Norma finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede con le risorse di cui al bilancio della Regione per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021, relative alle missioni e programmi di seguito individuati, nei limiti di disponibilità degli stessi da utilizzarsi anche per le finalità di cui agli articoli elencati a fianco di ciascuno di essi:

- a) missione 4, programma 3, capitoli 772003-772004-772006 e 372556 articolo 7, comma 2, lettera o) e articolo 15;
- b) missione 4, programma 3, capitolo 772040 articolo 15, comma 3;
- c) missione 4, programma 2, capitolo 373314 articolo 4, comma 1, lettera a);
- d) missione 4, programma 6, capitoli 373354-373355 articolo 4, comma 1, lettera k), articolo 14, articolo 25 e articolo 26;
- e) missione 4, programma 2, capitoli 372004-372005-372006-373002-373306, articolo 4, comma 1 lettera h);
- f) missione 4, programma 1, capitolo 373701 articolo 7 e articolo 28;
- g) missione 4, programma 2, capitoli 372007-372008-372025-373002-373306 articolo 4, comma 1 lettera j);

COPIA
NOTA

- h) missione 4, programma 2, capitolo 373739 articolo 7, comma 2, lettera j);
- i) missione 4, programma 2, capitolo 372518 articolo 7, comma 2, lettera m);
- j) missione 4, programma 7, capitolo 373312 articolo 12, articolo 33 e articolo 37;
- k) missione 4, programma 4, capitolo 373718 articolo 35;
- l) missione 4, programma 6, capitolo 372522 articolo 7, comma 2 e articolo 28, comma 1, lettera b);
- m) missione 4, programma 6, capitolo 372555 articolo 7, comma 2, articolo 21, articolo 22 e articolo 27;
- n) missione 4, programma 4, capitolo 373313 articolo 32, comma 4;
- o) missione 4, programma 4, capitolo 373352 articolo 4, comma 1, lettera p) e articolo 25.

2. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede altresì con risorse dello Stato di seguito elencate e limitatamente alle finalità di cui ai relativi provvedimenti di assegnazione:

- a) missione 4, programma 4, capitolo 374101 articolo 4, comma 1, lettera k), articolo 14, articolo 25 e articolo 26;
- b) missione 4, programma 4, capitolo 373342 articolo 4, comma 1, lettera p) e articolo 25;
- c) missione 4, programma 2, capitolo 373716 articolo 7, comma 2 lettera i);
- d) missione 4, programma 2, capitolo 373346 articolo 7, comma 2, lettera m);
- e) missione 4, programma 7, capitolo 373310 articolo 33;
- f) con le somme di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 per le finalità di cui all'articolo 7, comma 2, lettera l), 10, 16 e di cui all'articolo 19 nonché con le ulteriori risorse statali assegnate alla Regione, ivi comprese quelle di cui al Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020.

3. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede altresì con le risorse di cui al PO FERS 2014-2020 azione 10.7.1 e di cui al PO FSE 2014-2020 asse 3, OT 8 e OT 10, asse 5 per le finalità di cui all'articolo 24, nonché con le ulteriori assegnazioni dell'Unione Europea.

4. Le disposizioni della presente legge non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

COPIA
NON
VALIDA

Art. 39.

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6

1. Nel testo della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6 le parole “Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione” sono sostituite dalle parole “Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale”, le parole “Presidente della Provincia regionale” sono sostituite dalle parole “Presidente del libero Consorzio comunale o Sindaco metropolitano”, le parole “Provveditore agli studi della provincia” sono sostituite dalle parole “dirigenti dell’Ufficio scolastico territoriale”, le parole “Ministro della pubblica istruzione” sono sostituite dalle parole “Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca”.

2. All’articolo 2, comma 9, della legge regionale n. 6/2000, dopo le parole “in istituti comprensivi,” sono inserite le parole “di norma con una popolazione scolastica non inferiore a 300 alunni,”.

3. All’articolo 2, dopo il comma 9, della legge regionale n. 6/2000, è aggiunto il seguente:

“9 bis. A i fini della definizione del Piano annuale di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica l’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale si avvale della Conferenza regionale di organizzazione della rete scolastica, istituita con decreto dell’Assessore, che interviene, altresì, in via sostitutiva, nell’elaborazione dei piani provinciali non definiti dalle Conferenze provinciali entro il termine annualmente previsto dal decreto assessoriale di cui al comma 1 o approvati dalle stesse in difformità ai parametri fissati.”.

4. All’articolo 2, comma 11, della legge regionale n. 6/2000, dopo le parole “nei comuni montani” sono aggiunte le parole “e nelle aree interne”.

5. All’articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 6/2000, dopo le parole “dal Presidente della Provincia regionale” sono aggiunte le parole “ovvero da chi ne ha le funzioni”.

6. All’articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 6/2000, le parole “dall’entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle parole “dall’emissione del decreto assessoriale annuale che avvia il procedimento di dimensionamento”, dopo parole “il Presidente della Provincia regionale” sono aggiunte le parole “ovvero chi ne ha le funzioni” e le parole “provvede a mezzo di Commissario ad acta l’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione” sono sostituite dalle parole “provvede la Conferenza regionale di organizzazione della rete scolastica di cui al presente articolo”.

Art. 40.

Modifiche alla legge regionale 13 agosto 1979, n. 200 e alla legge regionale 26 novembre 2000, n. 24

1. All’articolo 1 bis della legge regionale 13 agosto 1979, n. 200, le parole “L’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale la formazione professionale e l’emigrazione” sono sostituite dalle parole “L’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale”.

COPIA
NOTA

2. Al termine dell'articolo 1 bis della legge regionale n. 200/1979 dopo le parole "per la formazione di assistenti sociali" sono aggiunte le parole " , anche se trattasi di diversi enti ed organismi subentranti nella titolarità dei rapporti giuridici e nella gestione delle scuole".

3. All'articolo 3 della legge regionale n. 200/1979, le parole: "Assessore regionale per il lavoro e per la previdenza sociale" sono sostituite dalle parole: "Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale".

4. All'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 200/1979, dopo la parola "pieno" sono aggiunte le parole "o parziale" e la parola "trenta" è sostituita dalla parola "cinquanta".

5. All'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 200/1979, dopo le parole "al contributo" sono aggiunte le parole " , ove entro il termine di 90 giorni dall'intimazione dell'amministrazione regionale esso non venga regolarmente integrato".

6. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 200/1979, le parole "cinque esperti" sono sostituite dalle parole "sei esperti".

7. All'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 200/1979, le parole "cinque anni" sono sostituite dalle parole "tre anni".

8. All'articolo 6, comma 1, primo periodo, della legge regionale n. 200/1979, le parole "L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale" sono sostituite dalle parole "L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale".

9. All'articolo 18, comma 1, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 le parole "L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione" sono sostituite dalle parole "L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale" e dopo le parole "comparto socio-assistenziale" sono aggiunte le parole "o del terzo settore limitatamente alle attività disciplinate dalla presente legge".

Art. 41.

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 è sostituito dal seguente:

"2. Al fine di favorire l'autonomia e la comunicazione personale dei minori disabili, la Regione garantisce il servizio di assistenza specialistica attribuendo tale compito all'assistente specializzato che si inserisce nelle attività scolastiche secondo un progetto elaborato in base ai bisogni del minore e secondo gli obiettivi del PEI (Piano educativo individuale). L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta le linee guida al fine di rendere omogenea l'erogazione del servizio in tutto il territorio regionale. E' delegata alle Città metropolitane e ai liberi Consorzi comunali la competenza a fornire il servizio stesso."

COPIA
NON

Art. 42.
Disposizioni finali

1. Le disposizioni della presente legge si applicano sul territorio regionale, nel rispetto del riparto di competenze tra Stato e Regione e in quanto compatibili con la vigente disciplina statale in materia e sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 43.
Norma finale

2. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 20 giugno 2019.

*Assessore regionale per l'istruzione
e la formazione professionale*

MUSUMECI

LAGALLA

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Note all'art. 1, comma 1:

- L'art. 117, comma 2, della Costituzione della Repubblica italiana così recita:

«Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
 - b) immigrazione;
 - c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
 - d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
 - e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
 - f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
 - g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
 - h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
 - i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
 - l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
 - m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
 - n) norme generali sull'istruzione;
 - o) previdenza sociale;
 - p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane;
 - q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
 - r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
 - s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.»
- Gli articoli 14 e 17 del Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante "Approvazione dello statuto della Regione siciliana", così rispettivamente dispongono:
- «Art. 14 - L'Assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie:
- a) agricoltura e foreste;
 - b) bonifica;
 - c) usi civici;
 - d) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati;
 - e) incremento della produzione agricola ed industriale: valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;
 - f) urbanistica;
 - g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale;
 - h) miniere, cave, torbiere, saline;
 - i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d'interesse nazionale;
 - l) pesca e caccia;
 - m) pubblica beneficenza ed opere pie;
 - n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche;
 - o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative;
 - p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;
 - q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato;
 - r) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie;
 - s) espropriazione per pubblica utilità.»
- «Art. 17 - Entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, l'Assemblea regionale può, al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione, emanare leggi, anche relative all'organizzazione dei servizi, sopra le seguenti materie concernenti la Regione:

- a) comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere;
- b) igiene e sanità pubblica;
- c) assistenza sanitaria;
- d) istruzione media e universitaria;
- e) disciplina del credito, delle assicurazioni e del risparmio;
- f) legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato;
- g) annona;
- h) assunzione di pubblici servizi;
- i) tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale.»

Note all'art. 3, comma 1, lettere e), f), g), i):

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, recante "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 aprile 2008, n. 86.

- L'art. 6 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati." così dispone:

«Diritto allo studio. - Agli studenti delle istituzioni di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modificazioni.»

- Il decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162, recante "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 aprile 1982, n. 105, S.O.

Note all'art. 4, comma 1, lettere i), j), k), e q):

- La legge regionale 16 agosto 1975, n. 67, recante "Provvedimenti per la scuola materna in Sicilia." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 20 agosto 1975, n. 36.

- La legge regionale 1 agosto 1990, n. 15, recante "Norme relative al riordinamento della scuola materna regionale." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 4 agosto 1990, n. 37.

- La legge regionale 19 aprile 1974, n. 7, recante "Provvedimenti per gli istituti regionali d'arte e per l'Istituto tecnico femminile di Catania." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 7 maggio 1974, n. 24.

- La legge regionale 19 aprile 1990, n. 34, recante "Riordino degli istituti regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana dell'8 settembre 1990, n. 42.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246, recante "Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di pubblica istruzione." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 giugno 1985, n. 135.

- La legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 marzo 2000, n. 67.

- Per il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, recante "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori." vedi nota all'art. 3, comma 1, lettera e).

Nota all'art. 4, comma 2:

La legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 luglio 2015, n. 162.

Nota all'art. 5, comma 1, lettera g):

La legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, recante "Provvedimenti per l'autonomia delle istituzioni statali e delle istituzioni scolastiche regionali." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 29 febbraio 2000, n. 9.

Note all'art. 7, comma 2, lettere j) ed m):

- L'art. 11 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale." così dispone:

«Sostegno finanziario all'istruzione. - 1. A decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 alle scuole primarie paritarie aventi sede in Sicilia ed alle scuole secondarie di primo grado paritarie aventi sede in Sicilia è riconosciuto, nei limiti dello stanziamento di bilancio, un contributo, nel rispetto delle convenzioni di cui al comma 6 dell'articolo 1-bis del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, e successive modifiche ed integrazioni, determinato in relazione al numero di:

a) classi con composizione minima di dieci alunni ciascuna;
 b) alunni portatori di disabilità diverse per i quali si renda necessario il ricorso all'insegnamento di sostegno;
 c) alunni in difficoltà di apprendimento che abbiano avuto necessità di insegnamento integrativo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2018 la spesa di 4.586.862,51 euro, per l'esercizio finanziario 2019 la spesa di 3.985.402,46 euro e per l'esercizio finanziario 2020 la spesa di 3.979.695,01 euro, come determinata nell'Allegato 1 - Parte B di cui all'articolo 31.

3. L'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2018, alla spesa di 31.428,50 euro a favore dell'Università di Catania, finalizzata all'attività sportiva.»

- L'art. 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, recante "Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107." così dispone:

«*Borse di studio* - 1. Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, per l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale.

2. Al maggiore onere di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2017, 33,4 milioni di euro per l'anno 2018 e 39,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

3. I contributi di cui al comma 1 sono esenti da ogni imposizione fiscale e sono erogati per il tramite del sistema di voucher di cui all'articolo 10, comma 5, associato alla Carta dello Studente di cui all'articolo 10.

4. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è determinato annualmente l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta del beneficio e per l'erogazione delle borse di studio, nonché il valore dell'ISEE per l'accesso alla borsa di studio.

5. Gli enti locali erogano i benefici di cui al presente articolo anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.»

Nota all'art. 7, comma 3:

Il decreto legislativo del 29 marzo 2012, n. 68, recante "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 2012, n. 126.

Nota all'art. 8, comma 1:

L'art. 25 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, recante "Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia. Trasformazione in fondazioni degli enti lirici, sinfonici e del comitato Taormina arte. Scuole materne regionali paritarie." così dispone:

«*Programma triennale e piani annuali di intervento*. - 1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, acquisiti i pareri della Commissione regionale per il diritto allo studio universitario e del Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 3 del D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, approva un programma di interventi per il diritto allo studio universitario avente validità triennale ed articolato in piani annuali.

2. Il programma:

a) individua gli obiettivi generali da realizzare precisando quali perseguire in via prioritaria;

b) quantifica l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie da impegnare nel triennio;

c) determina, in ragione di eventuali esigenze di riequilibrio di determinate aree, i criteri aggiuntivi per l'erogazione dei servizi e per la determinazione delle tariffe e delle condizioni di accesso in modo da realizzare livelli e condizioni uniformi tra gli E.R.S.U.;

d) indica l'entità delle borse di studio da mettere a concorso, nonché i criteri aggiuntivi per la determinazione dei contributi in conto locazioni;

e) fissa le direttive in ordine ai criteri aggiuntivi di formazione delle graduatorie per l'accesso alle borse di studio, determinando, nel rispetto dei principi generali fissati dalla normativa nazionale, il ruolo e l'incidenza dei requisiti di merito e di reddito;

f) individua gli interventi di edilizia universitaria con particolare riferimento alla realizzazione di nuove residenze, la ristrutturazione e l'ammodernamento di quelle esistenti, la realizzazione di strutture edilizie destinate a biblioteche, aule, mense, laboratori, centri di ricreazione ed orientamento.

3. Il piano annuale di intervento è adottato, entro il mese di aprile di ciascun anno, dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione sentita la Commissione regionale per il diritto allo studio universitario.

4. Il piano annuale, valutata l'esperienza pregressa e tenuto anche conto delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, provvede all'adeguamento delle previsioni del programma triennale in ordine alla determinazione delle fasce di reddito e dei criteri per l'attribuzione delle borse di studio, nonché della quantità e dell'importo delle borse di studio e dei contributi in conto locazioni.»

Nota all'art. 9, comma 1, lettera j):

Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 agosto 2017, n. 179, S.O.

Nota all'art. 11, comma 1:

L'art. 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, recante "Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107." così dispone:

«*Potenziamento della Carta dello Studente* - 1. «IoStudio - La Carta dello Studente -», di seguito denominata Carta, è una tessera nominativa cui sono associate funzionalità volte ad agevolare l'accesso degli studenti a beni e servizi di natura culturale, servizi per la mobilità nazionale e internazionale, ausili di natura tecnologica e multimediale per lo studio e per l'acquisto di materiale scolastico, allo scopo di garantire e supportare il diritto allo studio.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attribuisce la Carta agli studenti censiti nell'Anagrafe nazionale degli studenti e frequentanti una scuola primaria o secondaria di primo e secondo grado. La Carta è attribuita, a richiesta, agli studenti frequentanti le Università, gli Istituti per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e i Centri regionali per la formazione professionale. L'attribuzione della Carta non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Alla Carta attribuita agli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado può essere associato un borsellino elettronico attivabile, a richiesta, dallo studente o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

4. Per consentire agli studenti l'accesso ai servizi per i quali è richiesta l'identificazione digitale come studente, il profilo e le credenziali d'accesso dello studente sul portale IoStudio sono sviluppate in identità digitale, uniformandosi agli standard del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) e con funzionalità assimilabili a quelle previste dalla Carta nazionale dei servizi.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'istituzione di un sistema nazionale per l'erogazione di voucher, anche in forma virtuale, per l'erogazione dei benefici di cui al presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono definiti i criteri e le modalità per la realizzazione e la distribuzione della Carta, le funzionalità di pagamento, nonché le informazioni relative al curriculum dello studente come previsto dall'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

Nota all'art. 13, comma 2:

La legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 luglio 2015, n. 162.

Nota all'art. 15, comma 3:

L'art. 10 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale." così dispone:

«Interventi per l'istruzione e l'edilizia scolastica». - 1. L'Assessorato regionale per l'istruzione e la formazione professionale attua iniziative e progetti in materia di istruzione di ogni ordine e grado, anche universitaria e dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), e della formazione professionale, compresi quelli riguardanti l'autonomia scolastica, i valori di legalità, dell'etica pubblica e dell'educazione civica, la diffusione dell'identità siciliana, la realizzazione di manifestazioni e gemellaggi.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2018 la spesa di 432.354,75 euro, per l'esercizio finanziario 2019 la spesa di 184.509,37 euro e per l'esercizio finanziario 2020 la spesa di 184.245,14 euro.

3. L'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale è autorizzato a finanziare interventi di manutenzione straordinaria, aventi carattere di urgenza, negli Istituti scolastici pubblici.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2018 la spesa di 849.418,98 euro, per l'esercizio finanziario 2019 la spesa di 738.037,49 euro e per l'esercizio finanziario 2020 la spesa di 736.980,56 euro.

5. Per il finanziamento degli interventi in materia di pubblica istruzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246 (capitolo 372514) è autorizzata per l'esercizio finanziario 2018 la spesa di 152.895,42 euro, per l'esercizio finanziario 2019 la spesa di 132.846,75 euro e per l'esercizio finanziario 2020 la spesa di 132.656,50 euro.

6. Per consentire l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2018 la spesa di 169.883,80 euro, per l'esercizio finanziario 2019 la spesa di 147.607,50 euro e per l'esercizio finanziario 2020 la spesa di 147.396,11 euro.»

Nota all'art. 16, comma 1:

L'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate." così dispone:

«Soggetti aventi diritto - 1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.»

Nota all'art. 16, comma 2:

La legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 ottobre 2010, n. 244.

Note all'art. 16, comma 3:

- La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.

- La legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, recante "Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum." È pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana dell'11 novembre 2004, n. 47.

- L'art. 6 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24, recante "Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018." così dispone:

«Funzioni di assistenza agli alunni disabili delegate alle Città metropolitane ed ai liberi Consorzi comunali. - 1. I servizi e le attività di assistenza agli alunni con disabilità fisiche o sensoriali svolte dalle ex province regionali ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, con particolare riguardo ai servizi di trasporto, di convitto e semi convitto e ai servizi relativi agli ambiti igienico-personale, comunicazione extra scolastica, attività extra scolastica inte-

grativa e autonomia e comunicazione, sono attratti alle competenze della Regione, Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. Le Città metropolitane e i liberi Consorzi comunali possono incrementare i livelli di assistenza anche con fondi propri.

2. La realizzazione e la gestione delle attività di cui al comma 1 è delegata alle Città metropolitane e ai liberi Consorzi comunali che provvedono singolarmente ad espletare le procedure di affidamento.

3. Per assicurare lo svolgimento fino al 31 dicembre 2016 delle attività di cui al comma 1 per l'anno scolastico 2016-2017, è autorizzata la spesa di 5.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016, da iscriverne in un apposito capitolo di spesa della rubrica del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali.

4. All'onere per gli esercizi finanziari 2017 e 2018, determinato sulla base dei fabbisogni e dei costi standard in 19.150 migliaia di euro annui, si provvede mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e di cui all'articolo 26, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, previo ripristino, ai sensi dell'articolo 4, commi 5 e 6, della legge regionale n. 3/2016, delle autorizzazioni di spesa.

5. Entro il 31 luglio di ogni anno l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro redige una relazione sullo stato del servizio di assistenza agli alunni con disabilità fisiche o sensoriali. La relazione indica in particolare le criticità riscontrate nell'erogazione del servizio di assistenza, i costi sostenuti, l'elencazione dei soggetti materialmente erogatori del servizio di assistenza, le modalità di assegnazione da parte degli enti locali del servizio di assistenza in caso di ricorso a soggetti esterni alle pubbliche amministrazioni, la data di inizio e la data di conclusione dell'erogazione del servizio di assistenza. La relazione è inviata ed illustrata alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana e pubblicata nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.»

Nota all'art. 16, comma 5, ed all'art. 17, comma 2:

Per il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106." vedi nota all'art. 9, comma 1, lettera j).

Nota all'art. 22, comma 1:

La legge regionale 31 maggio 2011, n. 9, recante "Norme sulla promozione, valorizzazione ed insegnamento della storia, della letteratura e del patrimonio linguistico siciliano nelle scuole." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 3 giugno 2011, n. 24.

Note all'art. 22, comma 2:

- L'art. 3 della legge 15 dicembre 1999, recante "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche." così dispone:

«1. La delimitazione dell'ambito territoriale e sub-comunale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche previste dalla presente legge è adottata dal consiglio provinciale, sentiti i comuni interessati, su richiesta di almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni stessi, ovvero di un terzo dei consiglieri comunali dei medesimi comuni.

2. Nel caso in cui non sussista alcuna delle due condizioni di cui al comma 1 e qualora sul territorio comunale insista comunque una minoranza linguistica ricompresa nell'elenco di cui all'articolo 2, il procedimento inizia qualora si pronuci favorevolmente la popolazione residente, attraverso apposita consultazione promossa dai soggetti aventi titolo e con le modalità previste dai rispettivi statuti e regolamenti comunali.

3. Quando le minoranze linguistiche di cui all'articolo 2 si trovano distribuite su territori provinciali o regionali diversi, esse possono costituire organismi di coordinamento e di proposta, che gli enti locali interessati hanno facoltà di riconoscere.»

- L'articolo 10 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, recante "Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie." Così dispone:

«Adezione a forme associative. - 1. Ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste rispettivamente dall'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, dall'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'articolo 15 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9.

2. Sono fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti.

3. A decorrere dal termine indicato dall'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche ed integrazioni, se permane l'adesione multipla ogni atto adottato dall'associazione tra comuni è nullo ed è, altresì, nullo ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte dell'amministrazione comunale interessata.

4. Il presente articolo non si applica per l'adesione delle amministrazioni comunali ai consorzi universitari e ai consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali e per la gestione delle opere pubbliche finanziate con il vincolo della gestione in forma associata.

5. Agli enti locali nei cui territori risiedono minoranze linguistiche storiche, riconosciute ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482, è consentita, altresì, l'adesione ad un'altra forma associativa che abbia come finalità unicamente la valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico delle minoranze linguistiche storiche, fra le forme gestionali previste dall'articolo 25 della legge n. 142 del 1990, e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto dall'articolo 1 della legge regionale n. 48 del 1991, e successive modifiche ed integrazioni, dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 267 del 2000, e dall'articolo 15 della legge regionale n. 9 del 1986.»

Nota all'art. 22, comma 3:

L'art. 1 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 13, recante "Norme in materia di dimensionamento degli istituti scolastici. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6." per effetto delle modifiche apportate al comma che si annota, risulta il seguente:

«*Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, in materia di dimensionamento degli istituti.* - 1. Alla fine del comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, sono aggiunti i seguenti periodi: "Per gli istituti scolastici che abbiano sede e/o che comprendano sezioni staccate e/o plessi che insistono nei comuni inseriti negli ambiti territoriali di cui all'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 e successive modifiche ed integrazioni, l'indice di riferimento di cui al presente comma può essere ridotto del 50 per cento. Tale riduzione si applica esclusivamente qualora l'istituto scolastico interessato abbia sede e/o sezioni staccate e/o plessi che insistono in comune non confinante con altri comuni tutelati ai sensi della legge n. 482/1999 e successive modifiche ed integrazioni, e sempreché le condizioni di viabilità statale e provinciale del territorio siano disagiate causando una reale situazione di isolamento fisico e geografico del comune medesimo.»

Nota all'art. 23, comma 5:

Per il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106." vedi nota all'art. 9, comma 1, lettera j).

Nota all'art. 26, comma 8:

L'art. 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183." così dispone:

«*Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore* - 1. L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l'istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e di quelli di cui all'articolo 46.

2. Possono essere assunti con il contratto di cui al comma 1, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a tre anni o a quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46, comma 1, la regolamentazione dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. In assenza di regolamentazione regionale l'attivazione dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è rimessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne disciplina l'esercizio con propri decreti.

4. In relazione alle qualificazioni contenute nel Repertorio di cui all'articolo 41, comma 3, i datori di lavoro hanno la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati, che hanno concluso positivamente i percorsi di cui

al comma 1, per il consolidamento e l'acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo n. 226 del 2005. Il contratto di apprendistato può essere prorogato fino ad un anno anche nel caso in cui, al termine dei percorsi di cui al comma 1, l'apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo.

5. Possono essere, altresì, stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a quattro anni, rivolti ai giovani iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore, per l'acquisizione, oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore, di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle già previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore. A tal fine, è abrogato il comma 2 dell'articolo 8-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Sono fatti salvi, fino alla loro conclusione, i programmi sperimentali per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda già attivati. Possono essere, inoltre, stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a due anni, per i giovani che frequentano il corso annuale integrativo che si conclude con l'esame di Stato, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87.

6. Il datore di lavoro che intende stipulare il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro, secondo lo schema definito con il decreto di cui all'articolo 46, comma 1. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, e, in particolare, i requisiti delle imprese nelle quali si svolge e il monte orario massimo del percorso scolastico che può essere svolto in apprendistato, nonché il numero di ore da effettuare in azienda, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle competenze delle regioni e delle province autonome. Nell'apprendistato che si svolge nell'ambito del sistema di istruzione e formazione professionale regionale, la formazione esterna all'azienda è impartita nell'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e non può essere superiore al 60 per cento dell'orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per cento per il terzo e quarto anno, nonché per l'anno successivo finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica, in ogni caso nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nel rispetto di quanto stabilito dalla legislazione vigente.

7. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi.

8. Per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, i contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali.

9. Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante. In tal caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui all'articolo 42, comma 5.»

Nota all'art. 27, comma 1, lettera p):

Per il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106." vedi nota all'art. 9, comma 1, lettera j).

Nota all'art. 28, comma 1:

Il decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 65, recante "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2017, n. 112, S.O.

Nota all'art. 33, comma 1:

La legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, recante "Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia.

Trasformazione in fondazioni degli enti lirici, sinfonici e del comitato Taormina arte. Scuole materne regionali paritarie.” è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 29 novembre 2002, n. 54.

Nota all'art. 33, comma 2, lettera a):

L'art. 2 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, recante “Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia. Trasformazione in fondazioni degli enti lirici, sinfonici e del comitato Taormina arte. Scuole materne regionali paritarie.” per effetto delle modifiche del comma che si annota risulta il seguente:

«Destinatari degli interventi. - 1. Gli interventi di cui alla presente legge sono destinati a tutti i soggetti aventi titolo a frequentare corsi di studio nelle Università della Regione, indipendentemente dalla loro provenienza, compresi gli studenti frequentanti le sedi decentrate presso i consorzi universitari riconosciuti dalla Regione. Gli studenti di nazionalità straniera e quelli ai quali le competenti autorità statali abbiano riconosciuto la condizione di apolide o di rifugiato politico fruiscono dei servizi e dei benefici economici secondo gli accordi internazionali e le vigenti disposizioni statali e comunitarie.

2. Gli interventi sono altresì destinati agli studenti iscritti alle scuole di specializzazione, alle scuole superiori dirette a fini speciali ed ai corsi di perfezionamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai corsi di dottorato di ricerca istituiti presso le Università degli studi e presso gli istituti di istruzione universitaria ed in generale ai corsi di specializzazione e perfezionamento post-laurea, nonché agli iscritti ai corsi di formazione a cui si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, attivati dalle Istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale operanti nella Regione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

3. Gli studenti stranieri accedono agli interventi secondo le modalità previste dall'articolo 46, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

4. Gli interventi sono rivolti anche agli studenti iscritti alle università non statali legalmente riconosciute che rilascino titoli di studio. Detti soggetti accedono agli interventi di cui all'articolo 3 solo ove ricorrano le condizioni di merito e di reddito previste per i rimanenti destinatari.»

Nota all'art. 33, comma 2, lettera b):

L'art. 3 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, recante “Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia. Trasformazione in fondazioni degli enti lirici, sinfonici e del comitato Taormina arte. Scuole materne regionali paritarie.” per effetto delle modifiche del comma che si annota risulta il seguente:

«Principi generali e tipologia degli interventi. - 1. Le finalità di cui all'articolo 1 si realizzano informando l'intervento regionale ai seguenti principi:

a) l'accesso ai servizi ed ai benefici economici è garantito a tutti gli studenti iscritti nelle Università e istituti di istruzione superiore di cui all'articolo 2, osservando parità di trattamento, indipendentemente dalle aree geografiche di provenienza e realizzando condizioni di parità tra gli studenti delle varie sedi, centrali e decentrate;

b) l'accesso ai servizi è condizionato alla partecipazione al costo dei servizi stessi. La gratuità dei servizi e degli interventi indicati alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2 o particolari agevolazioni nella loro fruizione sono disposti esclusivamente a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, secondo i criteri stabiliti dalla normativa nazionale;

c) l'accesso ai servizi ed ai benefici economici che non siano fruibili dalla generalità degli studenti è regolato con procedure selettive che tengano conto del rendimento universitario e delle condizioni economiche degli studenti stessi. Queste ultime vanno determinate sulla base della natura e dell'ammontare del reddito imponibile e della ampiezza del nucleo familiare. Al fine di garantire uniformità di trattamento la Regione si richiama di norma ai criteri stabiliti dalla normativa nazionale;

d) le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo attribuite, salvo che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca;

e) sono previste disposizioni particolari per l'accesso ai benefici e ai servizi degli studenti disabili, nonché la possibilità di maggiorazione dei benefici in relazione a condizioni di particolare disagio socio-economico o fisico.

2. La Regione realizza le finalità di cui al comma 1 mediante interventi concernenti:

a) borse di studio;
b) servizi abitativi;
c) servizi di ristorazione;
d) facilitazioni nell'utilizzazione di mezzi di trasporto anche per il raggiungimento delle sedi delle università siciliane (3);

e) prestiti d'onore;
f) sussidi straordinari;
g) servizi e sussidi per studenti disabili;
h) attività culturali e ricreative e servizi di promozione sportiva e turistica;

i) servizi di informazione, di orientamento alla scelta del corso di studio universitario, di orientamento professionale;

l) attività di cooperazione con le associazioni studentesche che abbiano le caratteristiche del volontariato diretto a fini sociali e con i colleghi universitari riconosciuti dal MI.U.R.;

m) il cofinanziamento della costruzione di alloggi e residenze universitarie secondo quanto previsto dalla legge 14 novembre 2000, n. 338;

n) assistenza sanitaria intrauniversitaria attraverso le strutture sanitarie delle università;

o) interventi per studenti lavoratori;

p) borse finalizzate alla mobilità, per motivi di studio o aggiornamento, tra le diverse università, in ambito comunitario ed internazionale;

q) servizi editoriali e librari finalizzati alla divulgazione ed utilizzazione di materiale didattico ad uso universitario;

r) ogni altra forma di intervento utile ad attuare il diritto allo studio universitario.

2 bis. *Gli studenti delle scuole di specializzazione ed i dottorandi possono usufruire dei servizi di ristorazione e delle attività culturali e ricreative e di promozione sportiva e turistica previa convenzione da stipulare tra gli ERSU e gli atenei”;*

3. Gli interventi di cui al comma 2 si attuano secondo quanto previsto dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390.

4. Gli interventi devono essere funzionali alle esigenze derivanti dallo svolgimento delle attività didattiche e formative che restano autonomamente regolate dalle Università ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione. In particolare gli interventi di cui alle lettere h), i), l) ed r) del comma 2 sono di norma attuati d'intesa con l'ateneo interessato.»

Nota all'art. 33, comma 2, lettera c):

L'art. 9 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, recante “Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia. Trasformazione in fondazioni degli enti lirici, sinfonici e del comitato Taormina arte. Scuole materne regionali paritarie.” per effetto delle modifiche dei commi che si annotano risulta il seguente:

«Nomina ed attribuzioni del presidente. - 1. Il presidente, scelto tra soggetti di comprovata esperienza, qualificazione e capacità gestionale, è nominato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il rettore dell'università di riferimento (5).

2. Il presidente:
a) ha la legale rappresentanza dell'ente;
b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e stabilisce l'ordine del giorno;
c) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e sull'andamento dell'ente;

d) in caso di urgenza adotta con decreto, sentito il direttore, i provvedimenti necessari per garantire l'erogazione dei servizi e il funzionamento dell'ente, sottoponendo lo stesso a ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta successiva.

2 bis. *Il provvedimento di nomina e la durata sono stabiliti dall'articolo 10;*

3. *(comma abrogato)*

4. *(comma abrogato).*».

Nota all'art. 33, comma 2, lettera d):

L'art. 14 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, recante “Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia. Trasformazione in fondazioni degli enti lirici, sinfonici e del comitato Taormina arte. Scuole materne regionali paritarie.” per effetto delle modifiche del comma che si annota risulta il seguente:

«Nomina e attribuzioni del direttore. - 1. Il direttore è assunto con contratto quinquennale di dirigente d'azienda, mediante pubblico concorso per titoli, cui possono partecipare laureati che abbiano esercitato per almeno dieci anni funzioni di direttore o dirigente in enti pubblici o in aziende pubbliche o private. In fase di prima applicazione e per assicurare continuità nella gestione degli enti i direttori attualmente in carica sono prorogati per il periodo di un anno e comunque fino all'espletamento del concorso pubblico.

2. I requisiti per la partecipazione al concorso di cui al comma 1 ed i criteri per la redazione del bando sono stabiliti con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione. Il bando di concorso è sottoposto all'approvazione dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.

3. Al soggetto nominato si applicano per tutta la durata dell'incarico le disposizioni in materia di responsabilità e di incompatibilità previste per il pubblico impiego. Allo stesso spetta il trattamento economico fissato, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti degli enti locali, per gli addetti alla "direzione di struttura".

4. Qualora l'incarico di direttore sia conferito a un dipendente, del ruolo unico regionale, questi viene collocato in aspettativa senza assegni, per la durata dell'incarico, con provvedimento della Giunta regionale.

5. Il direttore ha poteri di proposta in ordine agli atti di competenza del consiglio di amministrazione, provvede all'esecuzione delle delibere, dirige il personale, sovrintende al buon funzionamento degli uffici e dei servizi, cura gli atti contabili ed esercita tutte le altre funzioni demandategli dal regolamento. In particolare, sottoscrive gli atti che comportano impegni di spesa ed è responsabile della legittimità degli atti del consiglio di amministrazione e del presidente.

5 bis. Il direttore presenta, entro il mese di dicembre di ogni anno, al consiglio di amministrazione, una relazione sull'attività svolta ed un programma di lavoro per l'anno successivo.».

Nota all'art. 33, comma 2, lettera e):

L'art. 17 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, recante "Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia. Trasformazione in fondazioni degli enti lirici, sinfonici e del comitato Taormina arte. Scuole materne regionali paritarie." per effetto delle modifiche del comma che si annota risulta il seguente:

«Indennità. - Le indennità spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione ed al Presidente, al collegio dei revisori dei conti sono determinate, con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, nei limiti da quanto stabilito dall'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.».

Nota all'art. 33, comma 2, lettera f):

L'art. 26 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, recante "Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia. Trasformazione in fondazioni degli enti lirici, sinfonici e del comitato Taormina arte. Scuole materne regionali paritarie." per

effetto delle modifiche del comma che si annota risulta il seguente:

«Tassa regionale per il diritto allo studio universitario. - 1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, istituita dal comma 20 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, costituisce entrata propria degli E.R.S.U.

2. Tutti gli studenti di cui all'articolo 2 sono tenuti a pagare la tassa regionale per il diritto allo studio universitario per ciascun anno accademico di immatricolazione o di iscrizione ai corsi di studio universitari delle Università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale.

3. (comma abrogato)

4. Il gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio universitario è interamente devoluto alla erogazione delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390 ed agli interventi in favore degli studenti disabili.

5. L'ammontare della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è determinato in euro 75 per l'anno accademico 2007/2008 ed in euro 85 a decorrere dall'anno accademico 2008-2009 e può essere aggiornato in relazione all'andamento del tasso d'inflazione. L'aggiornamento è disposto entro il mese di aprile dell'anno accademico precedente quello di riferimento, con provvedimenti dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione. Qualora non si provvede alla rideterminazione dell'importo della tassa nei modi e nei termini di cui sopra, essa è dovuta nella misura stabilita per l'anno precedente.

6. Il comma 1-bis dell'articolo 13 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, come introdotto dall'articolo 8 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è soppresso.».

Note all'art. 35, comma 1:

- L'art. 21 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale." così dispone:

«Rifinanziamento ulteriori leggi di spesa. - 1. Per le finalità di cui alle leggi regionali indicate nella seguente tabella sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 2016, le spese a fianco di ciascuna indicate.

norma di riferimento	ammini strazione	amministr.	capitolo	denominazione	autorizzazione di spesa <u>L.f. 3/2016</u> 2016
<u>L.r. 16/1979, art. 10</u>	3	assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana	376528	spese per iniziative di carattere culturale, artistico e scientifico di particolare rilevanza.	1.145
<u>L.r. 66/1975, art. 1</u>	3	assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana	377703	contributi in favore di accademie, enti, istituzioni ed associazioni culturali e scientifiche aventi sede in sicilia per le finalità di carattere culturale, artistico e scientifico di particolare rilevanza.	40
<u>L.r. 34/1964</u>	6	assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro	183701	contributo annuo all'unione italiana ciechi operante in sicilia.	1.560
<u>L.r. 4/2001, art. 128</u>	6	assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro	183715	contributo nelle spese di gestione del centro regionale "helen keller" dell'unione italiana ciechi con sede a messina.	570
<u>L.r. 19 maggio 2005, n. 5 art. 29</u>	6	assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro	183754	contributo annuo a favore del fisico nucleare fulvio frisone per l'assistenza socio-sanitaria	94
<u>L.r. 25 novembre 1975, n. 72, art. 7</u>	6	assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro	183704	contributo annuo al comitato regionale della sicilia dell'ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, per le proprie finalità istituzionali.	350
<u>L.r. 10/2003 art. 6</u>	6	assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro	183740	contributi da erogare alle famiglie meno abbienti per la tutela della maternità e della vita nascente.	300
<u>L.r. 10/2003 art. 8</u>	6	assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro	183742	contributi in favore di consultori, istituzioni scolastiche, oratori e associazioni di solidarietà familiare per il sostegno alle relazioni familiari ed alle responsabilità educative.	150
<u>L.r. 152/1980 art. 1</u>	9	assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale	373304	contributo all'istituto per ciechi opere riunite florio e salamone> di palermo	1.434
<u>L.r. 152/1980 art. 1</u>	9	assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale	373334	contributo all'istituto per ciechi <t.ardizzone gioeni> di catania.	141
<u>L.r. 152/1980 art. 2</u>	9	assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale	373711	contributo annuo all'unione italiana ciechi per il funzionamento della stamperia braille	1.615
<u>L.r. 24/2000, art. 18, c. 1</u>	9	assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale	317708	finanziamento agli enti gestori delle scuole di servizio sociale ai sensi dell'art. 18 della <u>legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.</u>	726

<u>L.r. 9/2013,</u> <u>art. 73, c. 6</u>	9	assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale	373307	contributi per il funzionamento delle università, degli istituti universitari, degli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici, e vulcanologici e per l'acquisto, il rinnovo e il noleggio di attrezzature didattiche ivi comprese le dotazioni librerie degli istituti e delle biblioteche di facoltà e per il loro funzionamento.	160
<u>L.r. 9/2013,</u> <u>art. 73, c. 6</u>	9	assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale	373313	assegnazioni alle università per spese inerenti l'attività sportiva universitaria e per i relativi impianti, nonché per il funzionamento dei comitati che sovrintendono alle attività medesime.	114
<u>L.r. 2/2002</u> <u>art. 66, c. 1</u>	9	assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale	373718	contributi ai consorzi universitari costituiti in ambito provinciale dalla provincia regionale siciliana di riferimento e da altri enti pubblici e privati ed operanti nei comuni, che non siano sedi di atenei universitari, destinati alla gestione dei corsi di laurea o sezioni staccate di corsi di laurea e/o corsi di studi universitari e che non fruiscono di appositi finanziamenti statali	5.205
<u>L.r. 6/2001,</u> <u>art. 102</u>	10	assessorato regionale del territorio e dell'ambiente	550801	contributi da concedere a termini degli <u>artt. 3, 4 e 5 della legge 25 luglio 1952, n. 991</u> . (ex cap. 56903)	150
<u>L.r. 46/1967</u> <u>artt. 30 e 31</u>	13	assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo	472514	spese dirette ad incrementare il movimento turistico verso la regione ed il turismo interno.	1.934
		totale			15.688

2. Il fondo di cui all'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 è rideterminato, per l'anno 2016, in 12.994 migliaia di euro, da ripartire secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

3. Al Fondo di cui all'articolo 128 della legge regionale n. 11/2010 non possono accedere i soggetti beneficiari per la stessa annualità di altri contributi regionali, per i medesimi progetti ed attività.

4. Le iniziative a valere sul fondo di cui all'articolo 128 della legge regionale n. 11/2010, finanziate ai sensi dell'articolo 41, comma 3, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, possono essere realizzate entro il 30 giugno 2016.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche alle iniziative di cui all'articolo 12 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, a valere sui finanziamenti del capitolo 473709 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2015.

6. Gli enti beneficiari di contributi che hanno dato avvio all'attività prevista nell'anno 2015, ai sensi dell'articolo 128 della legge regionale n. 11/2010 e successive modifiche ed integrazioni, sono autorizzati alla prosecuzione delle attività sino al 30 giugno 2016.

7. L'autorizzazione di spesa di cui alla tabella G, per l'anno 2016, a valere sul capitolo 143311, è destinata, per l'importo di 300 migliaia di euro, in favore delle ex province regionali di Caltanissetta e Messina.

8. I trasferimenti in favore dei Consorzi universitari di cui all'articolo 66, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 sono assegnati previo accordo da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge tra l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, e le Università, che ridefinisce i criteri di riparto ed i rapporti economico-finanziari tra le Università ed i Consorzi universitari, stabilisce la governance e fissa gli obiettivi dell'offerta formativa sul territorio.

9. In relazione ai principi dell'articolo 126 del Trattamento sul funzionamento dell'Unione europea, dell'articolo 81 della Costituzione nonché dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'articolo 29 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 si interpreta nel senso che l'importo ivi previsto rappresenta la misura massima del contributo, che è dovuto in ogni caso nei limiti dello stanziamento previsto con la legge di stabilità regionale per ciascun anno.»

- L'art. 66 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002." così dispone:

«*Consorzi universitari* - 1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2002, ad assegnare ai consorzi universitari, costituiti in ambito provinciale dalla Provincia regionale siciliana di riferimento o da altri enti pubblici o privati ed operanti nei comuni che non siano sedi di atenei universitari, che gestiscono corsi di laurea o sezioni staccate di corsi di laurea e/o corsi di studio universitari (corsi o scuole di specializzazione e master universitari) e che non fruiscono di appositi finanziamenti statali, contributi da destinare al funzionamento e alla gestione dei suddetti corsi.

2. I finanziamenti sono assegnati sulla base di una programmazione degli interventi stabilita dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il Comitato regionale di coordinamento delle università siciliane, in favore dei consorzi per ciascun ambito provinciale già costituiti di cui al comma 1 o, in mancanza della loro costituzione, solamente per l'esercizio in corso, a favore delle province regionali che gestiscono corsi universitari.

3. Al fine di favorire la realizzazione di progetti comuni tra più consorzi universitari, operanti in province regionali limitrofe, per l'anno 2002 l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad assegnare un contributo straordinario per un importo non superiore a 517 migliaia di euro in favore dei consorzi universitari collegati destinato all'acquisizione di strutture e all'acquisto di attrezzature o di apparati tecnologici o didattici.

4. (comma abrogato)

5. Il contributo straordinario di cui al comma 3 viene assegnato su istanza dei consorzi universitari collegati sulla base dei criteri e parametri individuati dall'Assessore regionale.

6. Il collegio dei revisori dei consorzi universitari destinatari del contributo di cui al comma 1 viene integrato da due membri designati rispettivamente dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze e dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.

6-bis. Il consiglio di amministrazione dei consorzi universitari destinatari del contributo di cui al comma 1 è integrato da un componente in rappresentanza della Regione designato dall'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, previa delibera di Giunta, con funzioni di Presidente.

7. Sono abrogati l'articolo 45 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 36; i commi 1 e 2 dell'articolo 15 della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 26; l'articolo 34 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e l'articolo 13 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 33.

8. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 5.247 migliaia di euro. Per gli esercizi successivi la spesa è valutata in 5.247 migliaia di euro annui.

9. Al fine di incentivare la mobilità del personale docente universitario ed in relazione a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto ministeriale 27 luglio 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2002, ad assegnare alle università siciliane per il relativo intervento la somma di 1.000 migliaia di euro.

10. Al fine di favorire il decentramento dell'offerta formativa universitaria l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad assegnare alle università siciliane per l'esercizio finanziario 2002 un contributo straordinario di 517 migliaia di euro da destinare alle scuole di specializzazione in sedi diverse da quelle di ateneo.

10-bis. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato, in deroga a quanto disposto al comma 1, ad erogare a partire dall'anno accademico 2005-2006, i finanziamenti come previsto nel presente articolo al Consorzio ennese universitario fino alla chiusura dei corsi regolarmente attivati dalle università di Palermo e di Catania e non ancora assorbiti dalla nuova Università di Enna.»

- L'art. 4 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale. Stralcio I." così dispone:

«*Disposizioni in materia di Consorzi universitari ed Istituti musicali*. - 1. All'articolo 66 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole "da destinare" sono inserite le parole "al funzionamento e";

b) al comma 6-bis le parole "dall'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione" sono sostituite dalle parole "dall'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, previa delibera di Giunta, con funzioni di Presidente".

2. All'articolo 87 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 dopo le parole "legge 21 dicembre 1999, n. 508" sono inserite le parole "ai quali, alla data del 31 dicembre 2015, sia stato revocato il finanziamento da parte dei liberi Consorzi comunali relativo alla retribuzione del personale docente. Il trasferimento è destinato al finanziamento della spesa per il personale docente direttamente a carico degli istituti medesimi ed è effettuato in unica soluzione".

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.»

Nota all'art. 38, comma 2:

Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, recante "Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 maggio 2017, n. 112, S.O.

Note all'art. 39, commi 2, 3, 4, 5 e 6:

Gli articoli 2 e 3 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, recante "Provvedimenti per l'autonomia delle istituzioni statali e delle istituzioni scolastiche regionali." per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano risultano rispettivamente i seguenti

Art. 2

"Dimensionamento delle scuole. Indici e parametri.

1. L'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca, di progettazione e di sperimentazione educativa è riconosciuta alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, ivi comprese quelle dotate di personalità giuridica ed esclusi gli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, che raggiungono dimensioni idonee a garantire l'efficace esercizio dell'offerta formativa, la stabilità nel tempo e l'equilibrio ottimale tra domanda e offerta di istruzione e formazione.

2. I principi relativi all'autonomia didattica, alla ricerca ed alla sperimentazione educativa si applicano anche alle scuole parificate, pareggiate e legalmente riconosciute nei limiti della normativa dello Stato.

3. Per acquisire o mantenere la personalità giuridica, le istituzioni scolastiche devono, di norma, avere una popolazione prevedibilmente stabile per almeno un quinquennio compresa tra 500 e 900 alunni.

4. Nel computo della popolazione scolastica vanno considerati gli alunni delle scuole materne regionali, nonché gli alunni delle scuole materne comunali autorizzate.

5. L'indice massimo di cui al comma 3 può essere superato solo nelle aree ad alta densità demografica con particolare riferimento agli istituti di istruzione secondaria con finalità formative che richiedono beni strutturali, laboratori ed officine di alto valore tecnologico o artistico, sempre che ciò non rechi pregiudizio all'impiego dei locali e delle risorse strumentali.

6. Nelle isole minori, nei comuni montani, nonché nelle aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o linguistiche gli indici di riferimento previsti dal comma 3 possono essere ridotti fino a 300 alunni per gli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media di primo grado, o per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado che comprendono corsi o sezioni di diverso ordine o tipo. Per gli istituti scolastici che abbiano sede nei comuni inseriti negli ambiti territoriali di cui all'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 e successive modifiche ed integrazioni, l'indice di riferimento di cui al presente comma può essere ridotto del 50 per cento. Tale riduzione si applica esclusivamente qualora l'istituto scolastico interessato abbia sede in comune non confinante con altri comuni tutelati ai sensi della legge n. 482/1999 e successive modifiche ed integrazioni, e sempreché le condizioni di viabilità statale e provinciale del territorio siano disagiati causando una reale situazione di isolamento fisico e geografico del comune medesimo.

7. Nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagiati ed in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi sono concesse deroghe automatiche agli indici di riferimento previsti dal comma 3, anche sulla base di criteri preventivamente stabiliti con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale.

8. Gli indici minimi di riferimento si applicano anche agli istituti secondari di istruzione tecnica, professionale ed artistica con indirizzi formativi particolarmente specializzati e a diffusione limitata nell'ambito regionale, nonché agli istituti di istruzione che comprendono scuole con particolari finalità, funzionanti ai sensi dell'articolo 324 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con riguardo alle peculiari esigenze formative degli alunni che frequentano tali scuole.

9. Qualora le singole scuole non raggiungano gli indici minimi di riferimento sono unificate orizzontalmente con le scuole dello stesso grado comprese nel medesimo ambito territoriale o verticalmente in istituti comprensivi di norma con una popolazione scolastica non inferiore a 300 alunni, a seconda delle esigenze educative del territorio e nel rispetto della progettualità territoriale.

9 bis. A i fini della definizione del Piano annuale di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale si avvale della Conferenza regionale di organizzazione della rete scolastica, istituita con decreto dell'Assessore, che interviene, altresì, in via sostitutiva, nell'elaborazione dei piani provinciali non definiti dalle Conferenze provinciali entro il termine annualmente previsto dal decreto assessoriale di cui al comma 1 o approvati dalle stesse in difformità ai parametri fissati.

10. Per garantire la permanenza in ambito comunale di scuole che non raggiungono da sole o unificate con scuole dello stesso grado dimensioni ottimali, possono essere costituiti istituti di istruzione comprensivi di scuola materna, elementare e media. Allo stesso fine e per assicurare la più efficace corrispondenza tra gli istituti di istruzione secondaria superiore e le caratteristiche del territorio di riferimento, nonché tra la necessaria varietà dei percorsi formativi proposti da ciascun istituto e la domanda di istruzione espressa dalla popolazione scolastica, si procede alla unificazione di istituti di diverso ordine o tipo che non raggiungono, separatamente, le dimensioni ottimali e insistono sullo stesso bacino di utenza, ivi comprese le sezioni staccate e scuole coordinate dipendenti da istituti posti in località distanti e compresi in altri ambiti territoriali di riferimento. Tali istituzioni assumono la denominazione di istituto di istruzione secondaria superiore.

11. Nelle isole minori, nei comuni con una popolazione inferiore a 5000 abitanti e nei comuni montani e nelle aree interne che si trovino in condizione di particolare isolamento possono altresì essere costituiti istituti comprensivi di scuole di ogni ordine e grado, fermo restando il rispetto dei parametri nazionali in ordine all'autonomia di cui al comma 1.

Art. 3

Conferenze provinciali di organizzazione della rete scolastica.

1. I piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche previsti dal comma 4 dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, al fine dell'attribuzione dell'autonomia e personalità giuridica, sono definiti in conferenze provinciali di organizzazione della rete scolastica nel rispetto degli indirizzi di programmazione e dei criteri generali preventivamente adottati con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale.

2. La Conferenza provinciale è composta:

- dal Presidente del libero Consorzio comunale o sindaco metropolitano, ovvero da chi ne ha le funzioni che la presiede;
- dal Sindaco del Comune capoluogo;
- da 5 rappresentanti del personale direttivo, docente e non docente della scuola eletti dai consigli scolastici provinciali anche al di fuori del proprio seno;
- da un rappresentante dei genitori eletto dal Consiglio scolastico provinciale fra i propri membri;
- da un rappresentante degli studenti eletto fra i propri componenti dalla Consulta provinciale degli studenti;
- dai dirigenti dell'Ufficio scolastico territoriale e dal Presidente del Consiglio scolastico provinciale;
- da 7 sindaci eletti, con voto limitato a 2, dall'assemblea dei sindaci della Provincia convocata dal Presidente del libero Consorzio comunale o Sindaco metropolitano.

3. Qualora alla prima convocazione l'assemblea dei sindaci non sia in numero legale, in seconda convocazione, a distanza di un'ora, si può procedere all'elezione dei rappresentanti alla Conferenza con la maggioranza dei presenti. Qualora il Presidente del libero Consorzio comunale o Sindaco metropolitano non convochi l'assemblea dei sindaci in tempo utile rispetto alla data di convocazione della Conferenza provinciale, questa è convocata dal sindaco del comune capoluogo di Provincia.

4. Entro 45 giorni dall'emissione del decreto assessoriale annuale che avvia il procedimento di dimensionamento il Presidente del libero Consorzio comunale o Sindaco metropolitano ovvero chi ne ha le funzioni convoca la conferenza provinciale. Trascorsi infruttuosamente dieci giorni dalla scadenza la convocazione deve essere fatta dal sindaco del comune del capoluogo di Provincia. In caso di ulteriore inerzia provvede la Conferenza regionale di organizzazione della rete scolastica di cui al presente articolo. La conferenza provinciale è validamente costituita anche nel caso in cui non siano stati designati o eletti tutti i componenti, purché sia assicurata la presenza della metà più uno dei medesimi. Le decisioni vengono adottate a maggioranza semplice ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Nella prima riunione sono determinate le modalità operative per la predisposizione e la successiva discussione e definizione delle proposte avanzate dai soggetti partecipanti alla conferenza provinciale, compresi i criteri per la promozione di incontri e accordi per ambiti territoriali ristretti.

6. I dirigenti competenti dell'amministrazione periferica della pubblica istruzione predispongono la documentazione necessaria per la conferenza provinciale di organizzazione, con tutti gli opportuni elementi di informazione; gli stessi dirigenti, altresì, acquisiscono e comunicano alla conferenza provinciale eventuali pareri e proposte degli organi collegiali degli istituti di istruzione interessati. I dati, i documenti e le informazioni unitamente alle proposte formulate, sono contemporaneamente trasmessi all'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale.

7. Il piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado è approvato dalla conferenza provinciale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche in assenza dei criteri di cui al comma 1.

8. I piani contengono anche proposte specifiche per le zone di confine tra province diverse allo scopo di garantire le migliori condizioni di fruibilità del servizio scolastico.

9. Con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, previa intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246, è approvato il piano regionale di dimensionamento sulla base dei piani regionali, assicurandone il coordinamento nel rispetto degli organici prestabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 e dei parametri di riferimento previsti dalla presente legge, decidendo, ove necessario, sui casi previsti dal comma 8.»

Nota all'art. 40, commi 1 e 2:

L'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 200, recante "Provvedimenti per le scuole di servizio sociale." per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano risulta il seguente:

"Art. 1. La Regione siciliana, nel quadro della politica dei servizi sociali, regolamenta ed eroga contributi in favore delle scuole per assistenti sociali, operanti nel territorio regionale, gestite da enti locali, da enti giuridicamente riconosciuti, da associazioni regolarmente costituite e da cooperative che abbiano per fine, senza scopo di lucro, la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione di assistenti sociali.

Art. 1-bis. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale è autorizzato a concedere i contributi di cui alla presente legge, per le finalità indicate all'articolo 1, a favore degli enti ed organismi che nell'ultimo quinquennio sono stati ammessi a fruire

degli interventi ivi previsti, purché risultino convenzionati con Università o Istituti o Dipartimenti universitari per la formazione di assistenti sociali, *anche se trattasi di diversi enti ed organismi subentranti nella titolarità dei rapporti giuridici e nella gestione delle scuole.*"

Nota all'art. 40, comma 3:

L'articolo 3 della legge 13 agosto 1979, n. 200, recante "Provvedimenti per le scuole di servizio sociale." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota risulta il seguente:

"Le scuole in possesso dei requisiti previsti dall'articolo successivo, che svolgono attività didattiche per la formazione di assistenti sociali da almeno cinque anni, per essere ammesse al contributo di cui alla presente legge devono presentare all'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, entro il 31 maggio di ogni anno, la domanda corredata dal piano di studi e di attività, dal preventivo di spesa e dall'elenco dei docenti."

Nota all'art. 40, commi 4 e 5:

L'articolo 4 della legge 13 agosto 1979, n. 200, recante "Provvedimenti per le scuole di servizio sociale." per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano risulta il seguente:

«Sono ammesse al contributo le scuole in cui:

a) l'accesso ai corsi è consentito a coloro che risultano forniti del titolo di studio di scuola media superiore, di titolo equipollente o valido per l'accesso a una facoltà universitaria;

b) il corso di studi, con programma teorico-pratico, di cui all'art. 7 della presente legge, ha la durata di un triennio e la frequenza è obbligatoria alle lezioni e ai tirocini;

c) l'insegnamento delle discipline teoriche è affidato a docenti universitari, o professionisti, o esperti nelle materie di insegnamento o in discipline affini, muniti di titoli specifici.

L'insegnamento delle materie tecnico-professionali è affidato ad assistenti sociali particolarmente qualificati per capacità didattiche ed esperienza professionale;

d) è impegnato un docente a tempo pieno o parziale ogni cinquanta allievi, con responsabilità di guida e di coordinamento della formazione professionale;

e) è prevista la pubblicità dei preventivi e dei consuntivi;

f) la gestione sociale e didattica è affidata ad un comitato presieduto da un rappresentante dell'ente, associazione regolarmente costituita, o cooperative gestori, e costituito dal direttore della scuola, da un rappresentante del comune in cui essa ha sede (ove il comune non sia già rappresentato ad altro titolo), da un rappresentante dei docenti e da un rappresentante degli studenti, per ciascun anno di corso;

g) esista una struttura organizzativa stabile, che ne consenta un efficiente funzionamento, costituita da un direttore, da almeno un segretario e dal necessario personale ausiliario.

Ove il direttore della scuola non sia un assistente sociale deve prevedersi una vice-direzione affidata ad un assistente sociale.

Il venir meno di uno dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza dal diritto al contributo, *ove entro il termine di 90 giorni dall'intimazione dell'amministrazione regionale esso non venga regolarmente integrato.*».

Nota all'art. 40, commi 6 e 7:

L'articolo 5 della legge 13 agosto 1979, n. 200, recante "Provvedimenti per le scuole di servizio sociale." per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano risulta il seguente:

«Per la verifica dei requisiti di cui alla presente legge e la formazione del conseguente piano di ripartizione dei contributi, l'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale si avvale della consulenza di una commissione da esso presieduta e costituita da sei esperti di servizio sociale eletti dall'assemblea dei direttori delle scuole ammesse ai contributi regionali nel corso dell'ultimo triennio ed integrata da quattro dirigenti, rispettivamente designati dagli Assessori per il lavoro, la sanità, la pubblica istruzione, gli enti locali e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

I componenti della commissione di cui al precedente comma vengono nominati con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro e per la previdenza sociale, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.».

Nota all'art. 40, comma 8:

L'articolo 6 della legge 13 agosto 1979, n. 200, recante "Provvedimenti per le scuole di servizio sociale." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota risulta il seguente:

«L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, entro il 31 maggio di ogni anno, predispose il piano di ripartizione dei contributi fra le scuole da ammettere a contributo sulla base dei programmi presentati dalle stesse scuole.

Il piano è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale.

I decreti di concessione dei contributi alle scuole sono emessi entro il 30 settembre successivo.

La misura del contributo non può essere superiore al 90 per cento della spesa di gestione delle scuole, con particolare riferimento al costo della struttura organizzativa e delle attività didattiche inerenti al modello previsto dalla presente legge.

Le scuole sono tenute a presentare, entro il 31 ottobre di ogni anno, il consuntivo delle spese ammesse al contributo, corredata da una relazione sull'attività svolta.».

Nota all'art. 40, comma 9:

L'art. 18, comma 1, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, recante "Disposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota risulta il seguente:

«Attività di formazione nelle scuole di servizio sociale. - 1. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale è autorizzato a finanziare, con le procedure previste per la programmazione, agli enti gestori delle scuole di servizio sociale ammessi nell'ultimo triennio ai benefici di cui alla legge regionale 18 agosto 1979, n. 200 e successive modifiche ed integrazioni, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, le attività ed i tirocini formativi e di orientamento per assistenti sociali ed operatori del comparto socio-assistenziale o del terzo settore limitatamente alle attività disciplinate dalla presente legge; è autorizzato, altresì, a finanziare le relative attività di formazione continua, aggiornamento, perfezionamento, ricerca sui servizi sociali e sul fabbisogno formativo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 2001, 2002 e 2003.

3. Gli oneri ricadenti negli esercizi finanziari 2001 e 2002 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001.».

Nota all'art. 41, comma 1:

L'art. 6 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 recante "Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota risulta il seguente:

«Funzioni di assistenza agli alunni disabili delegate alle Città metropolitane ed ai liberi Consorzi comunali. - 1. I servizi e le attività di assistenza agli alunni con disabilità fisiche o sensoriali svolte dalle ex province regionali ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, con particolare riguardo ai servizi di trasporto, di convitto e semi convitto e ai servizi relativi agli ambiti igienico-personale, comunicazione extra scolastica, attività extra scolastica integrativa e autonomia e comunicazione, sono attratti alle competenze della Regione, Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. Le Città metropolitane e i liberi Consorzi comunali possono incrementare i livelli di assistenza anche con fondi propri.

2. Al fine di favorire l'autonomia e la comunicazione personale dei minori disabili, la Regione garantisce il servizio di assistenza specialistica attribuendo tale compito all'assistente specializzato che si inserisce nelle attività scolastiche secondo un progetto elaborato in base ai bisogni del minore e secondo gli obiettivi del PEI (Piano educativo individuale). L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta le linee guida al fine di rendere omogenea l'erogazione del servizio in tutto il territorio regionale. E' delegata alle Città metropolitane e ai liberi Consorzi comunali la competenza a fornire il servizio stesso.

3. Per assicurare lo svolgimento fino al 31 dicembre 2016 delle attività di cui al comma 1 per l'anno scolastico 2016-2017, è autorizzata la spesa di 5.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016, da iscriverne in un apposito capitolo di spesa della rubrica del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali.

4. All'onere per gli esercizi finanziari 2017 e 2018, determinato sulla base dei fabbisogni e dei costi standard in 19.150 migliaia di euro annui, si provvede mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e di cui all'articolo 26, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, previo ripristino, ai sensi dell'articolo 4, commi 5 e 6, della legge regionale n. 3/2016, delle autorizzazioni di spesa.

5. Entro il 31 luglio di ogni anno l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro redige una relazione sullo stato del servizio di assistenza agli alunni con disabilità fisiche o sensoriali. La relazione indica in particolare le criticità riscontrate nell'erogazione del servizio di assistenza, i costi sostenuti, l'elencazione dei soggetti materialmente erogatori del servizio di assistenza, le

modalità di assegnazione da parte degli enti locali del servizio di assistenza in caso di ricorso a soggetti esterni alle pubbliche amministrazioni, la data di inizio e la data di conclusione dell'erogazione del servizio di assistenza. La relazione è inviata ed illustrata alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana e pubblicata nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.».

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 304

«Disposizioni in materia di diritto allo studio».

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Musumeci) su proposta dell'Assessore per l'istruzione e la formazione professionale (Lagalla) il 18 luglio 2018. Trasmesso alla Commissione 'Cultura, Formazione e Lavoro' (V) il 26 settembre 2018 (adottato quale testo base e abbinato nella seduta n. 35 del 2 ottobre 2018). Disegno di legge n. 14 - Norme per la garanzia del diritto allo stu-

dio e dell'accesso al sapere di ogni cittadino. Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Fava il 27 dicembre 2017. Trasmesso alla Commissione 'Cultura, Formazione e Lavoro' (V) il 5 gennaio 2018 (abbinato nella seduta n. 35 del 2 ottobre 2018).

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 35 del 2 ottobre 2018, n. 51 del 20 novembre 2018, n. 52 del 21 novembre 2018, n. 53 del 27 novembre 2018, n. 54 del 28 novembre 2018 e n. 80 del 26 marzo 2019.

Deliberato l'invio in Commissione 'Bilancio' (II) nella seduta n. 54 del 28 novembre 2018.

Parere reso dalla Commissione 'Bilancio' (II) nella seduta n. 115 del 6 marzo 2019.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 80 del 26 marzo 2019.

Relatore: Sammartino.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 114 del 7 maggio 2019 e n. 119 del 5 giugno 2019.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 119 del 5 giugno 2019.

(2019.26.2001)088

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE